



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO**

**Direzione generale del turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese**

**Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane
in conto**

**Interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito
agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di
locazione finanziaria agevolata**

Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/5 del 20 maggio 2026

Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/69 del 24 giugno 2026

ANNUALITÀ 2026

FAQ

Aggiornate al 23/07/2026

FAQ n.1

Nell'Avviso si legge cfr. art. 13 che le istanze e relativi allegati – in particolare la Domanda di partecipazione generata dal sistema informatico Sipes e il Modello D Dichiarazione De Minimis debbano essere firmati digitalmente (e in modalità CADES nel caso del modello D) “pena la non ricevibilità della domanda e inammissibilità alla fase istruttoria”. Anche la modulistica, salvo le autodichiarazioni dei professionisti su usato e conformità urbanistica, indicano l'apposizione di sola firma digitale.

La disposizione contrasta con il combinato disposto degli art. art. 38 comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 attualmente in vigore, che prevede che per un'autodichiarazione “in assenza di firma digitale è pienamente valida ed ammissibile firma autografa corredata da documento di identità”.

Si chiede pertanto se codesta Amministrazione ritiene validi ed ammessi ad istruttoria le domande di partecipazione scaricate da Sipes, la DSAN, il modello D e qualsivoglia altro documento in autodichiarazione che venga sottoscritto con firma olografa tradizionale + timbro nel caso di società + documento di identità del dichiarante a corredo della dichiarazione stessa.

Si chiede inoltre se, su portale Sipes, il caricamento di documenti non firmati digitalmente che genera Alert errore “il file non è firmato digitalmente” non sia ostativo e permetta comunque la corretta registrazione dell'istanza.

RISPOSTA

Quanto previsto dall'articolo 13 dell'Avviso costituisce una specifica disposizione della lex specialis della procedura, vincolante per tutti i partecipanti, che individua la firma digitale quale modalità di sottoscrizione richiesta ai fini della valida presentazione dell'istanza e della documentazione allegata.

Pertanto, con SOLO riferimento al modulo di domanda e alle dichiarazioni da allagare a firma del legale rappresentante dell'impresa, non sono considerate ammissibili, in sostituzione della firma digitale prescritta dall'Avviso, le sottoscrizioni autografe corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, anche qualora tale modalità sia prevista, in via generale, dalla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.

La prescrizione è altresì coerente con una prassi ormai consolidata nell'ambito delle procedure telematiche per la concessione di agevolazioni alle imprese, riscontrabile in numerosi bandi regionali e nazionali. La sottoscrizione mediante firma digitale, infatti, oltre a consentire una maggiore celerità ed efficienza nello svolgimento delle attività istruttorie, costituisce la modalità ordinariamente richiesta per garantire l'autenticità, l'integrità e la riconducibilità della documentazione trasmessa al soggetto proponente.

Con riferimento alle autodichiarazioni dei professionisti, vale quanto previsto nell'Avviso all'articolo 13 in particolare al punto 2 con riferimento alla dichiarazione del tecnico in caso di ristrutturazioni di immobili, e al punto 4 con riferimento alle dichiarazioni richieste in caso di acquisto di beni usati, ovvero:

“la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario)”.

FAQ n.2

A seguito dell'acquisto di un automezzo nuovo destinato all'attività di noleggio con conducente (NCC), è necessario allegare alla domanda anche la liberatoria del venditore.

RISPOSTA

No, non è necessario. In caso di acquisto di automezzi è obbligatorio allegare la carta di circolazione. Si rimanda all'articolo 13 dell'Avviso per i dettagli sulla documentazione da allegare alla domanda.

FAQ n.3

A seguito del decesso del titolare dell'impresa artigiana si è aperta una comunione ereditaria per il proseguimento dell'attività del de cuius che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 443 del 05/08/1985, potrà rimanere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per un periodo di 5 anni.

È corretto ritenere che la Comunione ereditaria possa presentare domanda di agevolazione per il finanziamento agevolato e il contributo a fondo perduto ai sensi della Legge 949/52 per l'acquisto di beni strumentali destinati all'azienda artigiana che risulta ancora iscritta al Registro delle Imprese?

In caso di risposta affermativa la modulistica deve indicare in qualità di Richiedente i dati dell'impresa artigiana e sottoscritta dal rappresentante della Comunione ereditaria?

RISPOSTA

Sì, la comunione ereditaria può presentare domanda di agevolazione ai sensi della Legge n. 949/1952, purché sussistano tutte le condizioni previste dall'avviso e l'impresa artigiana risulti regolarmente iscritta e attiva.

Con riferimento alla modulistica, la domanda dovrà essere intestata all'impresa artigiana, indicando i dati identificativi della stessa, mentre la sottoscrizione dovrà essere apposta dal rappresentante della comunione ereditaria, in qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'impresa nei rapporti con i terzi, allegando la documentazione attestante tale rappresentanza, ove richiesta

FAQ n.4

Si chiede conferma della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di cumulo degli aiuti. In particolare, si rappresenta il caso di un'impresa che abbia già presentato domanda per il Credito d'Imposta ZES Unica relativamente al medesimo programma di investimento oggetto della domanda di contributo, e si chiede conferma che l'impresa possa comunque presentare domanda sul presente bando anche qualora abbia già presentato istanza per il Credito d'Imposta ZES, non essendo ancora noto, al momento della presentazione della domanda, l'ammontare effettivamente riconosciuto del credito d'imposta.

Inoltre, qualora successivamente venga riconosciuto il Credito d'Imposta ZES nella misura massima spettante (ad esempio pari al 50% delle spese ammissibili) e tale misura, sommata al Contributo richiesto sul presente bando, determini il superamento dell'intensità massima di aiuto consentita, si chiede cortesemente quali siano gli adempimenti a carico dell'impresa.

In particolare:

- a) Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda sul presente bando ma prima della relativa concessione, venga riconosciuto all'impresa il Credito d'Imposta ZES nella misura massima consentita (50% per micro-piccole imprese della Regione Sardegna), l'impresa è tenuta a comunicarlo all'Amministrazione regionale e a rinunciare integralmente alla domanda di contributo? Considerato che l'intensità massima di aiuto prevista dalla Carta ci risulta essere del 50% per la fattispecie indicata.
- b) Nel caso in cui il Contributo previsto dal presente bando venga concesso o erogato prima della definizione del Credito d'Imposta ZES e successivamente quest'ultimo venga riconosciuto nella misura tale da determinare il superamento dell'intensità massima di aiuto consentita, l'impresa dovrà richiedere la rideterminazione o la revoca (totale o parziale) del contributo regionale e procedere all'eventuale restituzione delle somme già erogate?

c) Nel caso in cui il Credito d'Imposta ZES venga riconosciuto in misura inferiore rispetto a quella richiesta, è sufficiente che l'impresa comunichi l'importo effettivamente riconosciuto ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulo e dell'eventuale rideterminazione del Contributo regionale?

d) Nel rispetto delle soglie e delle intensità massime di aiuto applicabili, l'impresa può scegliere quale agevolazione mantenere (Credito d'Imposta ZES o Contributo regionale), eventualmente rinunciando all'altra, oppure occorre fare riferimento a criteri specifici stabiliti dalla normativa e/o dall'ordine cronologico di richiesta o concessione delle agevolazioni?

RISPOSTA

Come previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, richiamato dall'Avviso all'articolo 9, gli aiuti de minimis possono essere cumulati sui medesimi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo massimo di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Nel caso oggetto del quesito, la mera presentazione di una domanda di accesso ad un'altra misura agevolativa non costituisce, di per sé, causa ostativa alla presentazione della domanda di agevolazione prevista dal presente Avviso, non essendo ancora determinato l'ammontare dell'aiuto effettivamente concedibile, resta salvo l'obbligo del beneficiario di comunicare tempestivamente ogni variazione concernente altri aiuti pubblici ottenuti per i medesimi costi ammissibili, affinché possa essere verificato il rispetto dei limiti di cumulo.

Con riferimento ai singoli quesiti formulati, si rappresenta che l'Avviso riconosce in linea generale ai beneficiari la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alle agevolazioni concesse entro il termine di 15 giorni dalla data del provvedimento di concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 20.

Decorso tale termine, trovano applicazione le disposizioni del medesimo articolo in materia di revoca del contributo. In particolare, al ricorrere delle fattispecie ivi previste, l'Amministrazione procede alla revoca dell'agevolazione e, qualora il contributo sia già stato erogato, al recupero delle somme corrisposte, maggiorate degli oneri previsti dalla normativa vigente.

La previsione di un termine perentorio per l'esercizio della facoltà di rinuncia risponde all'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse pubbliche destinate all'Avviso. Una rinuncia intervenuta oltre il termine stabilito potrebbe infatti determinare l'indisponibilità delle risorse per un periodo incompatibile con i tempi di attuazione della procedura, compromettendo la possibilità di procedere al loro tempestivo riutilizzo e di finanziare ulteriori interventi risultati ammissibili.

FAQ n.5

Un'azienda artigiana SRL desidera procedere con la ristrutturazione della sede principale (di proprietà di una SAS e in affitto alla SRL). Le pratiche edilizie di ampliamento e ristrutturazione sono intestate alla proprietaria ma le spese saranno sostenute dalla locataria SRL (impresa artigiana).

È possibile partecipare al bando come SRL richiedendo il contributo sulla ristrutturazione? Occorre allegare moduli aggiuntivi? Si tratta della linea di investimento PI.

L'azienda artigiana SRL ha acquistato anche un immobile a servizio dell'impresa artigiana ed ha usufruito anche del credito ZES (acquisto immobile e attrezzature), si può cumulare il contributo 949/52 con la ZES ottenuta per la parte dell'immobile?

RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito, la risposta è affermativa in quanto la SRL può partecipare al bando e richiedere il contributo per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile anche se lo stesso è di proprietà di una SAS e concesso in locazione. Affinché le spese risultino ammissibili, purché sia dimostrabile, attraverso le fatture e i pagamenti intestati alla SRL che questa sia il soggetto che sostiene effettivamente i costi dell'intervento, e che l'immobile sia detenuto dalla SRL in forza di un regolare contratto di locazione e sia destinato allo svolgimento dell'attività artigiana, che attesti il diritto di godimento dell'immobile accompagnato da espressa autorizzazione all'effettuazione dei lavori da parte del proprietario.

Con riferimento al secondo quesito, la risposta è affermativa. Per maggior dettaglio sul tema, si rimanda alla FAQ n. 78.

FAQ n.6

Si chiede di confermare espressamente se siano ammissibili gli investimenti effettuati successivamente al 29/07/2025, compresi quelli acquistati, fatturati, interamente pagati e consegnati nel periodo compreso tra il 30/07/2025 e la data di invio telematico della domanda relativa all'Avviso 2026.

Si chiede, inoltre, di indicare in maniera univoca:

- la data iniziale di ammissibilità degli investimenti e delle relative spese;
- la data finale entro la quale l'investimento deve risultare concluso, fatturato, pagato, consegnato e operativo;
- se il periodo complessivamente ammissibile decorra dal 29/07/2023 fino alla data di presentazione della domanda 2026 oppure se debba essere applicato un diverso criterio temporale.

RISPOSTA

Si conferma l'ammissibilità degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 30/07/2025 e la data di invio telematico della domanda relativa all'Avviso 2026, pertanto si conferma anche che complessivamente, l'ammissibilità della spesa decorre dal 29/07/2023 fino alla data di presentazione della domanda (ovvero della trasmissione telematica).

FAQ n.7

Ai fini del rispetto del periodo di ammissibilità delle spese, si chiede di precisare:

- se debbano ricadere nel periodo ammissibile sia la data della fattura sia la data del pagamento;
- se sia sufficiente che nel periodo ammissibile ricada il pagamento;
- come debbano essere trattate le fatture emesse prima della data iniziale di ammissibilità, ma pagate integralmente o parzialmente in data successiva;
- come debbano essere trattati i pagamenti eseguiti in più tranches, qualora solo alcune di esse ricadano nel periodo ammissibile.

RISPOSTA

Ai fini dell'ammissibilità, la spesa si intende fatturata e pagata. Le spese fatturate e pagate oltre l'arco temporale di ammissibilità saranno scomutate dal totale delle spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo.

Di seguito alcuni esempi con riferimento alle diverse casistiche proposte:

- la data della fattura e la data del pagamento ricadono nel periodo ammissibile: la spesa è ammissibile
- le fatture sono emesse prima della data iniziale di ammissibilità e il pagamento ricade integralmente o parzialmente in data successiva nel periodo ammissibile: la spesa non è ammissibile

- i pagamenti sono eseguiti in più tranches, di cui solo alcune di esse ricadano nel periodo ammissibile: sono ammesse le sole spese pagate nel periodo ammissibile in presenza della fattura emessa in tale periodo e del relativo pagamento.

FAQ n.8

L'articolo 7 prevede che non siano considerati ammissibili gli investimenti avviati al di fuori dell'arco temporale consentito e dispone lo scomputo degli eventuali acconti o cauzioni versati prima del termine iniziale.

Si chiede di precisare quale evento debba essere considerato come data di avvio dell'investimento, tra:

- accettazione del preventivo;
- sottoscrizione dell'ordine o del contratto con il fornitore;
- versamento dell'acconto o della cauzione;
- emissione della prima fattura;
- consegna del bene;
- inizio dei lavori, nel caso di investimenti immobiliari.

Si chiede, inoltre, di confermare che, qualora un acconto o una cauzione siano stati versati prima della data iniziale di ammissibilità, debba essere escluso esclusivamente il relativo importo e non l'intero investimento.

RISPOSTA

Al di là dell'evento che dà avvio all'investimento, ciò che rileva non è l'avvio ma l'effettuazione di spese con il versamento di somme a titolo di acconto o cauzione prima del periodo di ammissibilità. Tali spese sono scomputate dal totale delle spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo.

La semplice richiesta di preventivo o sottoscrizione dell'ordine non ha, pertanto, effetti per il bando.

Con riferimento alla linea Progetti di investimento – PI, sono parimenti ammissibili le spese fatturate e pagate dopo la data di presentazione della domanda.

Il preventivo di spesa in caso di acquisto di beni diversi da beni immobili è documento obbligatorio da allegare alla domanda di partecipazione. Si evidenzia che è ammesso sanare la mancanza dei documenti obbligatori, di cui sia dimostrabile la presenza alla data di presentazione della domanda. Nel caso specifico è, pertanto, essenziale disporre del preventivo predisposto e sottoscritto dal fornitore al momento della presentazione della domanda.

Sull'ammissibilità temporale della spesa, si veda anche FAQ n.7.

FAQ n.9

Per la linea Progetti di investimento, l'articolo 8 disciplina il caso in cui il finanziamento non risulti ancora stipulato alla data di presentazione della domanda e richiede, in tale ipotesi, una lettera della banca, dell'intermediario finanziario, del Confidi o della società di leasing.

Si chiede di confermare che, qualora alla data di presentazione della domanda il finanziamento o il contratto di leasing siano già stati sottoscritti:

- debba essere allegato il contratto completo del relativo piano di ammortamento;
- il contratto già stipulato sostituisca la lettera preliminare dell'istituto finanziatore;
- non sia necessario allegare anche la predetta lettera.

Il set documentale PI indica infatti genericamente la lettera della banca, dell'intermediario, del Confidi o della società di leasing tra i documenti obbligatori.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

FAQ n.10

Per la linea Investimenti effettuati, il set documentale richiede la presentazione della DSAN di rendicontazione, differenziata tra investimenti in macchinari e attrezzature e investimenti immobiliari.

Si chiede di confermare che, in sede di presentazione della domanda:

- non debbano essere allegate le singole fatture;
- non debbano essere allegate le contabili dei pagamenti;
- non debbano essere allegati gli estratti conto bancari;
- i dati delle fatture e dei pagamenti debbano essere indicati esclusivamente nei Modelli A1 e A2;
- le fatture e la relativa documentazione bancaria debbano essere conservate presso l'impresa e trasmesse solamente su richiesta del soggetto istruttore o dell'Amministrazione.

I modelli di rendicontazione prevedono, infatti, che le fatture siano regolarmente quietanzate, rimangano disponibili per eventuali verifiche e possano essere richieste dall'Amministrazione anche in originale.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

FAQ n.11

Per i Progetti di investimento, l'articolo 8 stabilisce che il contratto di finanziamento o di leasing debba essere sottoscritto entro tre mesi dalla concessione del beneficio, pena la decadenza. Le disposizioni relative all'anticipazione prevedono, invece, la produzione del contratto di finanziamento o di leasing e della relativa garanzia entro quindici giorni dalla concessione.

Si chiede di confermare che:

- il termine di quindici giorni si applichi esclusivamente alle imprese che richiedono l'erogazione dell'anticipazione;
- per le imprese che non richiedono l'anticipazione si applichi il termine ordinario di tre mesi dalla concessione;
- il mancato rispetto del termine di quindici giorni comporti esclusivamente la perdita della possibilità di ottenere l'anticipazione oppure determini anche la decadenza dall'intera agevolazione.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

FAQ n.12

La modulistica allegata al bando 2026 e relativa all'acquisto di Beni Usati, prevede la compilazione della DSAN da parte del VENDITORE (Mod. C2) che fra l'altro dovrebbe dichiarare "che il bene è di origine comunitaria", posto che nell'avviso non si subordina l'ammissibilità dei beni alla loro origine, si tratta di un refuso? o di un dato (non obbligatorio) da aggiungere o meno a fini statistici?

RISPOSTA

In merito al Mod. C2 si conferma che l'ammissibilità della spesa non è subordinata alla condizione che il bene sia di origine comunitaria. Pertanto, ai fini dell'istruttoria, l'elemento essenziale della dichiarazione è l'identificazione del bene e l'attestazione che lo stesso non abbia già beneficiato di altre agevolazioni pubbliche incompatibili con il regime di aiuto.

FAQ n.13

Fra i documenti obbligatori da allegare, non si fa riferimento alla liberatoria del fornitore, si chiedono chiarimenti in merito.

RISPOSTA

L'avviso prevede la presentazione della DSAN di rendicontazione, pertanto **NON è necessario** caricare le fatture, né la quietanza, né la liberatoria, né l'estratto conto. Tale documentazione dovrà essere conservata e tenuta disponibile per eventuali futuri controlli.

FAQ n.14

Quest'anno tra la documentazione richiesta è presente il modello **D dichiarazione de minimis**, per la compilazione degli aiuti ricevuti da parte delle aziende siamo sempre entrati nel "registro nazionale aiuti" che ora richiede l'accesso con CNS o SPID oppure CIE, ma il sistema rileva comunque degli errori. Sapete dirci che tipologia di problemi possono esserci o se ci sono altri modi per conoscere gli aiuti ricevuti?

RISPOSTA

Eventuali malfunzionamenti possono dipendere da problematiche tecniche del portale, in merito ai quali non si dispone di informazioni specifiche. Qualora non fosse possibile effettuare la consultazione direttamente nel RNA, si suggerisce di ricostruire gli aiuti ricevuti sulla base dei provvedimenti di concessione in possesso dell'impresa, fermo restando che la responsabilità delle dichiarazioni rese nel Modello D rimane in capo al dichiarante.

Si evidenzia, inoltre, che gli aiuti non ancora registrati oggetto della sezione 3 della D dichiarazione de minimis dovranno necessariamente essere riportati a prescindere dalla consultazione su RNA.

FAQ n.15

Per le imprese che hanno presentato la medesima domanda l'anno precedente ma non hanno percepito il contributo, possono presentare nel nuovo bando lo stesso contratto di mutuo e/o prestito bancario, le stesse perizie e dichiarazioni del venditore firmate digitalmente per i beni usati presentati l'anno precedente?

RISPOSTA

Sì, è possibile.

FAQ n.16

Nell'allegato A1 DSAN Rendicontazione MACCHINARI e nell'allegato A2 DSAN Rendicontazione IMMOBILI viene chiesto di dichiarare che sull'originale delle fatture è stata apposta la dicitura " Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Autonoma della Sardegna", ma essendo fatture e acquisti conclusi nelle annualità precedenti e non avendo avuto la stessa richiesta nel Bando dell'anno scorso non sono presenti tali diciture, come ci si deve comportare?

RISPOSTA

È possibile inserire manualmente la dicitura nelle fatture in formato cartaceo, che saranno tenute a disposizione per eventuali controlli successivi effettuati ai sensi dell'articolo 19 dell'Avviso.

FAQ n.17

È ammesso ad agevolazione l'acquisto di un autoveicolo NON IMMATRICOLATO COME AUTOCARRO ma strettamente funzionale all'attività artigiana (fuoristrada + cassone), acquistato da un'impresa che svolge l'attività di assistenza su elettrodomestici? O il mezzo in questo caso specifico deve essere necessariamente immatricolato come autocarro?

RISPOSTA

L'avviso non prevede alcun obbligo in tal senso, tuttavia casistiche specifiche, come quella proposta, saranno esaminate in fase di istruttoria una volta acquisite tutte le informazioni necessarie al fine di verificare la reale funzionalità del bene rispetto all'attività artigiana svolta.

FAQ n.18

Ho acquistato un locale in categoria c1. Posso partecipare al bando della 949 senza modificarlo in c3.

RISPOSTA

In linea generale, la tipologia del locale dipende dall'attività artigiana svolta; l'acquisto potrebbe essere agevolabile, tuttavia, casistiche specifiche, come quella proposta, saranno esaminate in fase di istruttoria una volta acquisite tutte le informazioni necessarie.

FAQ n.19

Il bando prevede contributi per € 4.834.000,00 destinati ai progetti di investimento (nuovi investimenti).

Tra i soggetti destinatari sono previste le donne (o società a prevalenza femminile), i giovani e le imprese operative in comuni sotto i 5.000 abitanti.

Essendo stato previsto il requisito soggettivo dell'iscrizione all'Albo degli Artigiani, chiedo se possano presentare la domanda anche le imprese neocostituite, essendo queste ultime prive della possibilità di iscriversi in assenza di apertura dell'attività.

RISPOSTA

Le imprese femminili che intendono presentare Progetti di investimento devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5, ovvero devono:

- **essere attive** alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni
- **avere la qualifica di impresa artigiana** attestata da all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotazione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Quest'ultima deve essere posseduta o formalmente richiesta:
 - per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell'investimento se successivo;
 - per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.

Qualora sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e, alla data di presentazione della domanda, non sia stata completata la procedura, **al momento della concessione** dovrà essere prodotta visura camerale a comprova del possesso del requisito di impresa artigiana.

FAQ n.20

Un'impresa artigiana avente attualmente due sedi produttive ha stipulato una polizza catastrofale. La stessa impresa vorrebbe presentare domanda al presente avviso richiedendo un contributo collegato agli investimenti realizzati in una delle due sedi produttive, e nello specifico alla seconda sede che risulta aperta alla fine del 2025. La polizza catastrofale già stipulata dall'impresa è collegata alla copertura dei beni della prima sede, quella non "interessata" dalla richiesta di contributo. È necessario che l'impresa stipuli una nuova polizza (o adegui quella già stipulata) collegandola specificatamente alla nuova sede artigiana, ovvero quella per la quale si richiede il contributo?

RISPOSTA

È necessario stipulare una polizza aggiornata che tenga conto delle eventuali variazioni.

FAQ n.21

Il bando all'art. 10 specifica che sono ammesse le spese per: "Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e spese per la realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, per attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo". Risulta pertanto ammissibile ad agevolazione la realizzazione di una piattaforma applicativa per autoscuole, finalizzata alla digitalizzazione dei processi aziendali connessi alla gestione delle pratiche per il conseguimento delle patenti?

RISPOSTA

La tipologia di acquisto oggetto del quesito in linea generale rientra nella categoria indicata nell'Avviso; tuttavia, la funzionalità del bene acquistato rispetto all'attività artigiana svolta è oggetto di valutazione in fase di istruttoria, in cui sono esaminate tutte le casistiche specifiche una volta acquisite tutte le informazioni necessarie.

FAQ n.22

L'impresa, i soggetti finanziatori (Banche, intermediari finanziari o CONFIDI) e le società di locazione finanziaria, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione regionale in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento o della locazione finanziaria." (pag.29).

Vorrei chiedere conferma: una volta erogato l'importo, con le somme ricevute non è concesso estinguere il finanziamento? Il finanziamento deve restare in essere per tutta la sua durata quindi?

RISPOSTA

È possibile estinguere anticipatamente il finanziamento. In tal caso verrà effettuata una revoca parziale, e conseguente restituzione, del SOLO contributo in conto interessi, che sarà riproporzionato sugli anni effettivi di durata del finanziamento.

FAQ n.23

Alcune imprese, per loro natura, non hanno l'obbligo di legge di sottoscrivere la polizza per rischi catastrofali. Va comunque allegata anche in questi casi la polizza o si può tralasciare spiegando che non sussiste l'obbligo?

RISPOSTA

La presentazione della polizza catastrofale è resa obbligatoria su SIPES, ciò significa che il sistema non consente di validare la registrazione della domanda in assenza del documento. Nel caso in cui un'impresa non sia soggetta all'obbligo di stipula della polizza catastrofale, in luogo della medesima, dovrà allegare un'autodichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa, fornendo la motivazione e i riferimenti normativi che esonerano l'impresa dalla stipula della polizza.

FAQ n.24

Ho un finanziamento finalizzato su un furgone (finanziamento tramite la concessionaria), posso correlare con altre spese pertinenti e temporalmente a ridosso dell'investimento principale (che è del furgone, appunto)?

RISPOSTA

Sì, è possibile.

FAQ n.25

Per le imprese di autotrasporto conto terzi è ammesso l'acquisto del mezzo di trasporto con l'indicazione del conto terzi nel libretto del mezzo?

RISPOSTA

Sì, è ammesso.

Con riferimento all'acquisto di mezzi di trasporto, la specifica di cui all'art. 10 punto 3 si riferisce ad attività specifiche, diverse dal trasporto in c/terzi, per esempio impiantisti, falegnami, idraulici, edili etc. il cui mezzo deve, appunto, essere immatricolato in c/proprio.

FAQ n.26

Per l'acquisto di un veicolo commerciale Citroen Berlingo 5 posti da parte di ditta individuale artigiana senza dipendenti con 1 coadiuvante, si chiede se l'acquisto sia agevolabile, benché l'autocarro sia fornito di 5 posti a sedere e non 3. Premettendo che il mezzo viene utilizzato per il trasporto dell'attrezzatura.

RISPOSTA

Ferma restando l'ammissibilità dei veicoli per il trasporto di persone per le sole attività di tassista e di noleggio di veicoli con conducente, e le auto opportunamente abilitate per autoscuole, i veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di merci e/o prodotti sono ammessi a condizione che questi siano funzionali all'esercizio dell'attività artigiana, già predisposti a questa finalità oppure modificati attraverso l'installazione di attrezzature fisse e/o allestimenti speciali, la cui spesa possa essere opportunamente documentata.

Il mezzo oggetto del quesito, non avendo il vano carico adeguato al trasporto di merci, non è, pertanto, ammesso all'agevolazione.

FAQ n.27

Con riferimento al bando in oggetto, si chiede cortesemente di sapere se, ai fini della presentazione della domanda, sia sufficiente allegare il foglio di via rilasciato a seguito dell'acquisto di un automezzo nuovo destinato all'attività di noleggio con conducente (NCC), nel caso in cui la carta di circolazione non sia ancora stata emessa.

Si chiede inoltre di confermare se la carta di circolazione possa essere trasmessa successivamente, a integrazione della documentazione già presentata, una volta disponibile.

RISPOSTA

Come previsto dall'articolo 13 dell'Avviso, la carta di circolazione costituisce documento obbligatorio da allegare in caso di acquisto di automezzi. Sulla mancata presentazione della documentazione obbligatoria si veda, inoltre la previsione di cui all'articolo 12, secondo il quale, ad eccezione **dei documenti e moduli richiesti come obbligatori a pena di non ricevibilità della domanda**, l'Amministrazione o il soggetto istruttore possono richiedere integrazioni con riferimento a documenti per i **quali sia dimostrabile l'esistenza alla data di presentazione della domanda**.

FAQ n.28

Si domanda se i massimali (sia di spesa che di contributo) previsti dall'Articolo 10, comma 3 siano da intendersi riferiti al singolo bene acquistato oppure se costituiscano un limite massimo cumulativo per l'intera domanda di agevolazione per quella specifica categoria di spesa, a prescindere dal numero di beni acquistati all'interno dello stesso progetto d'investimento.

Al fine di dirimere ogni dubbio, si pone il seguente esempio pratico: *Un'impresa artigiana propone, all'interno della medesima domanda, l'acquisto di n. 4 semirimorchi del valore di € 8.000,00 ciascuno, per una spesa complessiva per questa categoria pari a € 32.000,00.* Ai fini del calcolo del contributo in conto capitale (pari al 40%), quale dei seguenti scenari è da considerarsi corretto per la piattaforma SIPES e per l'istruttoria?

a) Il limite di spesa ammissibile di € 20.000,00 si applica all'intero cumulo della spesa per rimorchi, riducendo di fatto la spesa ammissibile della domanda a € 20.000,00 e generando un contributo massimo per tale categoria pari a € 8.000,00.

OPPURE

b) Essendo il valore di ogni singolo rimorchio (€ 8.000,00) inferiore al massimale di € 20.000,00 previsto dalla norma, l'investimento risulta interamente ammissibile per l'importo totale di € 32.000,00, generando così un contributo del 40% pari a € 12.800,00.

RISPOSTA

Si conferma che i limiti di cui all'Articolo 10, comma 3 sono da intendersi riferiti al singolo bene acquistato. Vale pertanto quanto descritto con l'esempio di cui alla lettera b).

FAQ n.29

Se un'impresa Artigiana che intende partecipare alla Linea Progetti di Investimento (PI) per l'acquisto di un immobile da adibire ad unità produttiva presenti la domanda nella mattina del 30/07/2026, può procedere con l'avvio dell'investimento e stipulare l'atto di compravendita nel pomeriggio della stessa giornata (30.07.2026)? Oppure l'articolo 7 del Bando "da realizzare nei 24 mesi successivi la data di presentazione della domanda" è da intendersi che l'investimento deve avviarsi dal giorno successivo 31 luglio ovvero dal mese di agosto 2026. (primo mese successivo all'invio della domanda)?

RISPOSTA

Sì. Ai sensi dell'art. 7, lettera B), sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, qualora la domanda venga trasmessa telematicamente il 30/07/2026, l'investimento può essere avviato anche nella medesima giornata, purché successivamente all'invio della domanda. Non è necessario attendere il giorno successivo né il mese di agosto 2026.

FAQ n.30

Con la presente, in relazione all'oggetto, si chiede se è possibile presentare una unica domanda per l'acquisto di un immobile con contemporaneo adeguamento (opere murarie).

In caso di risposta affermativa si chiede:

1. se la documentazione attestante la proprietà/diritto di godimento dell'immobile, per i lavori di adeguamento, nelle more della stipula dell'atto notarile di vendita, possa essere rappresentata dal preliminare di vendita dell'immobile che verrà allegato anche quale documento obbligatorio per la parte relativa all'acquisto;
2. se il finanziamento finalizzato a " Acquisto immobile da adibire a Salone Parrucchieri" possa risultare valido per l'unica domanda (sia acquisto che adeguamento).

RISPOSTA

Sì, è possibile presentare un'unica domanda qualora l'acquisto dell'immobile e gli interventi di adeguamento rientrino in un unico progetto di investimento coerente.

La documentazione da allegare alla domanda in caso di acquisto di immobili è differente a seconda che si intenda beneficiare del contributo per investimenti già realizzati, o per progetti di investimento.

Nel caso di presentazione della domanda per investimenti effettuati (Linea IE), si specifica che la fattispecie non sarebbe ammissibile in quanto alla data di presentazione della domanda l'investimento deve essere completato, quindi sia l'acquisto che le opere murarie. L'immobile deve essere a servizio dell'attività ed operativo come regolarmente desumibile da certificato camerale.

Nel caso invece di presentazione della domanda per progetti di investimento (Linea PI), è richiesta come obbligatoria la presentazione del preliminare o la scrittura privata di compravendita, che costituiscono il documento richiesto per l'acquisto dell'immobile. Tuttavia, per gli interventi di ammodernamento, ampliamento o adeguamento è necessario dimostrare la proprietà o il diritto di godimento dell'immobile. Pertanto, il preliminare, ove attribuisca un titolo giuridico idoneo a consentire l'esecuzione dei lavori e sia corredato dall'espressa autorizzazione del proprietario, può essere considerato documentazione utile ai fini della presentazione della domanda.

Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si conferma che un unico finanziamento può riferirsi all'intero progetto di investimento comprendente sia l'acquisto sia le opere di adeguamento, purché risulti funzionalmente collegato all'investimento complessivo e che rispetti le regole della correlazione temporale con il finanziamento di cui all'articolo 8 dell'Avviso.

FAQ n.31

In attesa di ricevere la carta di circolazione di un mezzo si può allegare il cosiddetto DOCUMENTO UNICO (ex foglio di via)? Questo documento permette la normale circolazione del mezzo a dimostrazione dell'operatività e dell'entrata in esercizio dell'investimento effettuato.

RISPOSTA

Sì, può essere allegato il Documento Unico di Circolazione e Proprietà valido per la circolazione (c.d. DUC), che riporti gli elementi necessari a identificare il veicolo e l'operatività quali i dati tecnici (targa, modello, marca, caratteristiche tecniche, numero di telaio) e le informazioni patrimoniali e giuridiche relative alla proprietà. Non sono invece ammissibili la carta di circolazione provvisoria, il foglio di via ed in generale qualsiasi altro documento non valido per la circolazione.

FAQ n.32

Una società, che esercita l'attività di panificazione, ha acquistato un terreno adiacente il proprio panificio per poter ampliare la struttura. Si chiede se tale investimento sia ammissibile e quale documentazione vada presentata.

RISPOSTA

Sì. Ai sensi dell'art. 10, punto 1, è ammissibile l'acquisto di terreni destinati alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa.

Nel caso rappresentato dovranno essere allegati:

- atto di compravendita dell'immobile
- documentazione attestante il progetto di ampliamento dell'unità produttiva;

Per ulteriore dettaglio sulla documentazione richiesta in caso di investimenti si rimanda all'art. 13 dell'Avviso.

FAQ n.33

Si chiedono chiarimenti circa la compilazione della Classificazione degli aiuti sul portale SIPES. Nella guida pubblicata sul sito è stato indicato il fatto che i dati sono obbligatori, ma nell'immagine esempio i campi sono vuoti. In altri casi analoghi di altri bandi le indicazioni erano visibili standardizzate. Oppure bisogna indicare dei dati specifici in riferimento al singolo caso?

RISPOSTA

I dati richiesti nella sezione "Classificazione degli aiuti" devono essere compilati obbligatoriamente. Le immagini prodotte nella guida hanno finalità illustrative dei vari campi presenti nella sezione, le cui informazioni variano a seconda della tipologia di investimento realizzato per il quale si richiede il contributo. In particolare, oltre ai dati relativi alle tempistiche e alla localizzazione dell'intervento, l'impresa proponente dovrà completare il campo Descrizione progetto fornendo una breve descrizione delle caratteristiche e delle finalità dell'investimento.

FAQ n.34

Con riferimento alla Linea Investimenti Effettuati (IE) sono ammissibili esclusivamente:

- investimenti conclusi, fatturati, pagati e operativi alla data di presentazione della domanda;
- con spese sostenute entro i 24 mesi precedenti la chiusura dello sportello del bando precedente, avvenuta il 29/07/2025.

Pertanto, risultano ammissibili le spese sostenute a partire dal 29/07/2023 e fino alla data di presentazione della domanda, purché l'investimento sia integralmente completato e rendicontabile.

RISPOSTA

Si conferma. V. di FAQ n.7 e n.8.

FAQ n.35

Nel caso di una domanda riferita a più beni strumentali acquistati mediante differenti contratti di finanziamento e/o leasing, o dilazione di pagamento, il sistema SIPES consente l'inserimento di un solo quadro relativo ai dati del finanziamento. Come deve essere compilata tale sezione? È possibile indicare la somma degli importi dei diversi finanziamenti oppure occorre fare riferimento ad una sola operazione di credito?

RISPOSTA

Non è possibile presentare una singola domanda riferita a più contratti di finanziamento distinti. Ai sensi dell'art. 12 del bando, a ciascuna domanda deve corrispondere una specifica operazione di credito o di leasing. Nel caso di investimenti collegati a più finanziamenti dovranno essere presentate domande separate, ciascuna riferita al relativo contratto.

FAQ n.36

Qualora l'operazione di credito non sia corredata da un tradizionale piano di ammortamento bancario, ma da un contratto di finanziamento o da un contratto di dilazione con piano delle rate, quale documentazione è ritenuta idonea ai fini della dimostrazione dell'operazione di credito?

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 13 il contratto di finanziamento con allegata copia del piano di ammortamento / o anche del piano rateale, costituisce documento obbligatorio la cui mancanza comporta la non ricevibilità della domanda. Pertanto, è ammessa la presentazione del contratto di finanziamento con piano delle rate.

FAQ n.37

Nel caso di acquisto di un immobile destinato a futura sede operativa dell'impresa, finanziato mediante mutuo chirografario, l'investimento può essere ammesso alla Linea "Investimenti effettuati" anche se, alla data di presentazione della domanda, la sede operativa non è stata ancora trasferita presso tale immobile perché sono ancora in corso gli interventi necessari alla sua destinazione d'uso? In caso affermativo, quali spese risultano agevolabili e quale documentazione deve essere allegata?

RISPOSTA

No. Per la Linea Investimenti Effettuati l'art. 7 richiede che l'immobile sia già censito come sede legale, sede operativa o unità locale e risulti operativo alla data di presentazione della domanda. La sussistenza di tale condizione deve risultare dalla visura camerale.

Pertanto, qualora l'immobile non sia ancora utilizzato per l'attività artigiana perché sono in corso lavori di adeguamento, l'investimento non potrà essere ammesso alla Linea IE.

FAQ n.38

Nel caso in cui il finanziamento comprenda importi superiori alla spesa ammissibile (ad esempio per effetto dell'IVA o di altri oneri non agevolabili), quale importo deve essere indicato nel campo "Importo del finanziamento ammissibile" presente nel sistema SIPES?

RISPOSTA

Nel campo "Importo del finanziamento ammissibile" deve essere indicato l'importo del finanziamento erogato dalla banca o da altro intermediario finanziario, tra quelli specificati all'articolo 8. Tale importo, SOLO qualora sia superiore alla spesa ammissibile (spesa entro i massimali previsti dall'Avviso e al netto di IVA e altri oneri) coincide con quest'ultima.

Esempio

Importo mutuo acquisto immobile per sede operativa: 400.000 euro

Massimale contributo previsto avviso per immobile per sede operativa: 40.000,00 euro (spesa massima ammissibile: 100.000 euro)

Importo del finanziamento ammissibile: 100.000 euro

FAQ n.39

Un contratto di vendita con pagamento rateale comprensivo di interessi, stipulato direttamente con il fornitore e corredato dal relativo piano di dilazione/rateizzazione, è considerato operazione di credito agevolabile ai fini del contributo in conto interessi previsto dalla Legge n. 949/1952?

RISPOSTA

No. Ai sensi dell'art. 8, sono ammissibili le operazioni di credito concesse da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e Confidi autorizzati all'erogazione del credito diretto.

FAQ n.40

Nel caso di beni già consegnati, fatturati ed entrati nella disponibilità dell'impresa, ma il cui pagamento mediante finanziamento o rateizzazione sia ancora in corso alla data di presentazione della domanda, l'investimento è comunque ammissibile oppure è richiesto l'integrale pagamento del bene?

RISPOSTA

Per la Linea Investimenti Effettuati l'art. 7 richiede che l'investimento sia concluso, fatturato e interamente saldato al fornitore alla data di presentazione della domanda.

Occorre pertanto distinguere le due casistiche prospettate che sono giuridicamente diverse:

- 1) il pagamento mediante finanziamento ancora in corso di ammortamento è ammissibile purché i fornitori siano stati integralmente saldati e pertanto non si abbiano debiti nei loro riguardi. La fattispecie è pertanto per esempio quella del finanziamento bancario/finanziaria per pagamento fornitori;
- 2) il pagamento mediante rateizzazione diretta al fornitore non è invece ammissibile, se ancora in corso, in quanto alla data della domanda i beni devono essere appunto interamente saldati.

FAQ n.41

Si richiede se, per la linea PROGETTI DI INVESTIMENTO (PI), vi sia la possibilità di inserire sia investimenti già effettuati, che altri investimenti da realizzare nell'arco dei successivi 24 mesi.

RISPOSTA

No. La Linea Progetti di Investimento (PI) è riservata esclusivamente agli investimenti da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Gli investimenti già effettuati possono essere presentati esclusivamente sulla Linea IE, ove ne ricorrano i requisiti.

FAQ n.42

Si chiede se siano ammissibili le spese per l'acquisto di automezzi in c/proprio e/o in c/terzi da parte di imprese di autotrasporto.

RISPOSTA

Sì, sono ammissibili entrambe le fattispecie.

Si specifica che l'acquisto di automezzi in c/proprio, anche per le imprese di autotrasporto, risponde ai requisiti previsti dall'art. 10, punto 3 secondo il quale deve trattarsi di tipologie di veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di merci e/o prodotti e non di persone purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali, furgoni e/o gli autocarri con cassone di varie dimensioni, con adeguato vano di carico, fiancate lamierate).

FAQ n.43

Dalla lettura dell'Art. 5, si desume che sono ammissibili le imprese che siano iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016.e che l'iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta o formalmente richiesta per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell'investimento se successivo. Dalla lettura sembrerebbe che l'iscrizione all'AIA debba essere successiva alla erogazione finanziamento o ultimazione dell'investimento.

RISPOSTA

La disposizione va interpretata nel senso che il requisito deve essere posseduto, oppure formalmente richiesto, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario ovvero entro la data di completamento dell'investimento se successiva.,

Qualora sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e, alla data di presentazione della domanda, non sia stata completata la procedura, al momento della concessione dovrà essere prodotta visura camerale a comprova del possesso del requisito di impresa artigiana, di cui al presente paragrafo.

Quindi non deve essere successiva, ma anzi deve essere richiesta entro i suddetti termini.

FAQ n.44

Atteso che, da quanto ho avuto modo di verificare anche in passato, è possibile cumulare la normativa Resto al Sud con i contributi previsti dal presente bando, chiedo di sapere come indicare il discorso finanziamento bancario, in quanto sullo stesso i beneficiari di Resto al Sud ricevono già un contributo che porta a zero gli interessi. Giustamente non sarebbe corretto inserire nuovamente l'importo del finanziamento, ma in questo caso si porrebbe il problema di "assenza del finanziamento bancario" obbligatorio per accedere alla misura. Ho anche provato a verificare se sia possibile inserire una richiesta "a zero" nella sezione spese ammissibili (ovvero lasciando per importo del piano quello che la macchina propone, ma indicando zero nelle spese ammissibili), ma il software corregge automaticamente il valore e inserisce l'importo del piano. Come posso ovviare a questo problema?

RISPOSTA

Poiché l'Avviso non ammette che si possa rinunciare al contributo in conto interessi e richiedere il solo contributo in conto capitale, inteso che il conto interessi è un contributo riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario finalizzato esclusivamente a ridurre il costo del tasso di interesse applicato, per poter presentare domanda di agevolazione è richiesto che il finanziamento sottostante l'operazione sia stipulato ad un tasso di interesse nominale diverso da zero.

Nel caso del finanziamento a valere sull'agevolazione Resto al Sud, essendo gli interessi totalmente a carico di Invitalia, di fatto si sostanzia come un piano d'ammortamento a zero interessi.

Il finanziamento sottostante così caratterizzato sarebbe pertanto non ammissibile e invaliderebbe la domanda anche per la quota del contributo in conto capitale.

Per poter presentare la domanda è pertanto necessario associare all'operazione agevolata un finanziamento che preveda anche la quota di interessi a carico del richiedente.

FAQ n.45

Un'azienda sta comprando un mezzo usato da un'altra azienda che nel 2018 per il medesimo mezzo ha usufruito della Nuova Sabatini. Può partecipare al presente bando?

RISPOSTA

Sì. L'art. 13 richiede che il venditore dichiari che il bene non abbia beneficiato di agevolazioni nazionali o comunitarie nei cinque anni precedenti l'acquisto. Poiché l'agevolazione risale al 2018, il requisito risulta rispettato.

FAQ n.46

Un'impresa artigiana che ha acquistato un terreno oltre ad allegare l'atto di acquisto con i relativi bonifici, va aggiunto come voce di spesa nel Modello A2_DSAN rendicontazione IMMOBILI assieme agli altri investimenti?

RISPOSTA

Sì. Il costo di acquisto del terreno deve essere indicato nella DSAN di rendicontazione relativa agli immobili (Modello A2), unitamente agli altri investimenti immobiliari oggetto della domanda.

FAQ n.47

Una ditta individuale è passata da attività di commercio ad impresa artigiana con visura camerale già aggiornata, mentre all'INPS non hanno ancora aggiornato il sistema nonostante ripetuti solleciti, richiedendo il DURC risulterà positivo ma come se fosse ancora un'impresa del settore commercio. Crea qualche problema questa situazione?

RISPOSTA

No, purché l'impresa risulti correttamente iscritta o annotata come impresa artigiana nel Registro delle Imprese e il DURC sia regolare. Eventuali ritardi nell'aggiornamento delle posizioni INPS non costituiscono di per sé causa di esclusione, fermo restando il potere dell'Amministrazione di effettuare le verifiche ritenute necessarie sul possesso dei requisiti di impresa artigiana.

FAQ n.48

Nelle istruzioni per la presentazione delle domande si fa riferimento al codice fiscale dell'impresa da digitare con il codice convalida. Per codice fiscale dell'impresa si intende la partita Iva? o il codice fiscale del Titolare / Legale rappresentante?

RISPOSTA

Per "codice fiscale dell'impresa" deve intendersi il codice fiscale attribuito all'impresa richiedente e risultante dal Registro delle Imprese. Nel caso delle ditte individuali tale dato può coincidere con il codice fiscale del titolare; nel caso delle società deve essere indicato il codice fiscale della società e non quello del legale rappresentante.

FAQ n.49

Con riferimento all'art. 10 dell'Avviso, si chiede di chiarire se il requisito della disponibilità del terreno possa ritenersi soddisfatto nel caso di un'impresa artigiana operante nel settore dell'estetica che intenda realizzare il proprio laboratorio su un terreno oggetto di un procedimento di usucapione tuttora pendente, i cui proprietari sono deceduti e gli eredi non hanno mai definito la successione, e per il quale

l'impresa dispone di un contratto di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, di durata non inferiore a dieci anni.

In particolare, si chiede se, ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, il contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato possa essere considerato titolo idoneo a comprovare il diritto di godimento del terreno richiesto dall'Avviso, anche in presenza di un procedimento di usucapione ancora pendente e della mancata definizione della successione da parte degli eredi.

RISPOSTA

L'Avviso richiede che, in caso di costruzione di fabbricati, l'impresa sia proprietaria del terreno oppure disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a dieci anni risultante da contratto registrato. Tuttavia, la disponibilità del bene deve fondarsi su un titolo giuridicamente idoneo e opponibile. Nel caso prospettato, caratterizzato dalla pendenza del procedimento di usucapione e dalla mancata definizione della successione, l'ammissibilità dell'investimento non può essere valutata in via generale attraverso FAQ e richiede la verifica della documentazione prodotta in sede istruttoria. Rimane fermo che il contratto di comodato registrato costituisce elemento rilevante ai fini della dimostrazione del diritto di godimento richiesto dall'Avviso.

FAQ n.50

Nell'ambito di un Progetto di Investimento – Linea PI, l'impresa intende inserire in domanda l'acquisto di un macchinario/attrezzatura nuova, sulla base di apposito preventivo.

Successivamente alla presentazione della domanda, l'impresa potrebbe acquistare tramite asta un bene usato funzionalmente equivalente o analogo a quello indicato inizialmente.

Considerato che l'Avviso ammette l'acquisto di macchine e attrezzature nuove ovvero usate, ma esclude gli acquisti di beni usati, diversi da immobili, tra e da persone fisiche non aziende, si chiede se tale sostituzione possa ritenersi ammissibile, a condizione che l'aggiudicazione avvenga dopo la presentazione della domanda, il cedente sia una procedura/impresa/soggetto economico e la spesa sia documentata con atto di aggiudicazione, documento fiscale valido e pagamento tracciabile.

Si chiede inoltre se, in tale ipotesi, sia necessario presentare una specifica comunicazione o richiesta di variazione prima della rendicontazione.

RISPOSTA

In linea generale l'investimento è agevolabile. Con riferimento alle variazioni progettuali si rimanda all'art. 18 che ammette le variazioni considerate "non sostanziali" apportate successivamente alla concessione, da comunicare all'Amministrazione, senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima all'interno della stessa macrocategoria "voce di spesa" fino a uno scostamento non superiore al 20% dell'importo ammesso per la stessa e la sostituzione dei beni previsti con altri simili o equivalenti.

FAQ n. 51

È cumulabile il contributo su beni che hanno ricevuto il sostegno con il " Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto del fondo comuni marginali " art.1 commi 65-ter e 65-quater della legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato "Fondo di sostegno ai Comuni Marginali"?

RISPOSTA

Sì. In linea generale, le agevolazioni previste dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti pubblici ottenuti per i medesimi investimenti, compresi eventuali contributi concessi nell'ambito del Fondo di sostegno ai Comuni Marginali, purché siano rispettati i limiti di cumulo e le intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile e richiamate dall'articolo 9 dell'Avviso.

L'eventuale contributo già ottenuto dovrà essere dichiarato dall'impresa ai fini delle verifiche istruttorie sul cumulo degli aiuti. Qualora il cumulo delle agevolazioni riferite ai medesimi costi ammissibili determini il superamento dell'intensità massima consentita, il contributo concedibile ai sensi del presente Avviso sarà rideterminato nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

FAQ n. 52

Considerato quanto stabilito nell'art. 14 dell'avviso pubblico "La trasmissione della domanda per conto di soggetti terzi è ammessa nei soli casi disciplinati dal presente Avviso. In ogni caso, il soggetto «Delegato» – persona fisica o giuridica – **non può procedere alla trasmissione simultanea, massiva e non interattiva**, di domande riferibili a imprese distinte, come specificato dal comma 2 del presente articolo;"; Vorremmo sapere se un soggetto delegato può presentare e trasmettere più domande riferite ad altrettanti clienti differenti.

RISPOSTA

L'articolo 14 vieta esclusivamente la trasmissione simultanea, massiva e non interattiva di domande riferibili a imprese diverse. Pertanto, il soggetto delegato può presentare e trasmettere più domande per conto di differenti imprese, purché ciascuna trasmissione avvenga nel rispetto delle modalità operative previste dall'Avviso e senza utilizzo di procedure automatizzate di invio massivo

FAQ n. 53

Nel caso di partecipazione alla linea di intervento INVESTIMENTI EFFETTUATI (IE), se una ditta individuale che ha effettuato degli investimenti, ha cambiato recentemente la ragione sociale mantenendo invariato codice fiscale e partita IVA, partecipasse al bando con la nuova ragione sociale, può inserire tra le spese ammissibili dei costi che sono già stati fatturati con la prima ragione sociale?

RISPOSTA

Qualora il codice fiscale e la partita IVA siano rimasti invariati e vi sia continuità del soggetto giuridico beneficiario, possono essere ricomprese nella domanda le spese riferite a fatture emesse prima della variazione della ragione sociale.

Resta fermo che dovrà essere possibile ricostruire documentalmente la continuità soggettiva dell'impresa e che tutti gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso risultino soddisfatti

FAQ n. 54

Nel caso di partecipazione alla linea di intervento INVESTIMENTI EFFETTUATI (IE), per la compilazione della domanda sulla piattaforma dedicata, nella sezione documenti non vengono richieste tra gli allegati le fatture relative agli investimenti già effettuati. È consigliabile inserire le stesse utilizzando la voce "Altro" oppure è preferibile non caricare questa tipologia di documentazione?

RISPOSTA

No. Per la linea Investimenti Effettuati l'Avviso prevede la presentazione della DSAN di rendicontazione in luogo della documentazione di spesa. Pertanto, non è necessario caricare fatture, quietanze o altri documenti contabili nella sezione "Altro", salvo specifica richiesta formulata dal soggetto istruttore nell'ambito delle verifiche istruttorie o dei controlli successivi.

FAQ n.55

Si chiede un chiarimento in merito all'ammissibilità di un investimento relativo all'acquisto di un mezzo classificato come macchina operatrice non agricola / trattore non agricolo, da parte di un'impresa

artigiana iscritta all'Albo Imprese Artigiane, con attività prevalente di lavori edili / lavori di muratura e attività secondaria di installazione recinzioni. Il bene sarebbe utilizzato esclusivamente a supporto dell'attività artigiana edile, per movimentazione materiali, traino/trasporto attrezzature, supporto ai cantieri, sistemazione aree di lavoro e attività connesse all'installazione di recinzioni

RISPOSTA

In linea generale, l'acquisto di una macchina operatrice non agricola o trattore non agricolo può rientrare tra le spese agevolabili qualora il mezzo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività artigiana e coerente con le attività risultanti dalla visura camerale. L'effettiva ammissibilità sarà valutata in fase istruttoria sulla base delle caratteristiche tecniche del mezzo, della documentazione prodotta e della dimostrata connessione con l'attività esercitata dall'impresa

FAQ n.56

Si chiede conferma che, per la linea Investimenti Effettuati – IE, qualora un bene sia stato acquistato, fatturato, consegnato e interamente pagato prima della stipula del finanziamento, il finanziamento possa comunque essere considerato ammissibile se nel contratto di finanziamento sono riportati espliciti riferimenti allo specifico investimento agevolabile. In particolare, si chiede se sia sufficiente che il contratto riporti elementi quali: descrizione del bene, fornitore, numero e data fattura, importo dell'investimento, eventuale matricola/targa/telaio, e indicazione che il finanziamento è finalizzato al reintegro della liquidità impiegata per quello specifico investimento.

RISPOSTA

Sì. L'articolo 8 prevede espressamente che, per entrambe le linee di intervento, possa prescindere dalla correlazione temporale tra finanziamento e investimento qualora il collegamento tra i due risulti dimostrato da espliciti riferimenti allo specifico investimento contenuti nel contratto di finanziamento. Pertanto, qualora il contratto riporti elementi idonei a identificare il bene finanziato (ad esempio descrizione, fornitore, numero e data della fattura, importo dell'investimento, targa, matricola o altri elementi identificativi), la correlazione può ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui il bene sia stato acquistato prima della stipula del finanziamento.

FAQ n.57

Si chiede conferma della corretta interpretazione dell'art. 8 dell'Avviso in relazione agli Investimenti Effettuati – IE. Nel caso in cui un bene sia stato fatturato prima della stipula del finanziamento, ma il pagamento della fattura avvenga in più tranches e il finanziamento venga stipulato prima del pagamento/incasso dell'ultima tranche, è corretto ritenere rispettata la correlazione temporale tra finanziamento e investimento? Esempio: fattura emessa a febbraio, acconto pagato a marzo, finanziamento stipulato ad aprile, saldo della fattura tramite assegni/bonifici incassati successivamente al finanziamento ma prima della presentazione della domanda.

RISPOSTA

Sì. Nel caso prospettato la correlazione temporale tra finanziamento e investimento può ritenersi rispettata qualora il contratto di finanziamento sia stipulato prima del pagamento dell'ultima fattura o dell'ultima quota di spesa riferibile all'investimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Avviso per gli Investimenti Effettuati. Resta fermo che tutte le spese rendicontate dovranno risultare integralmente pagate alla data di presentazione della domanda

FAQ n.58

Si chiede un chiarimento in merito all'ammissibilità dell'acquisto di un Toyota Hilux immatricolato come autocarro, da parte di un'impresa individuale artigiana iscritta all'Albo Imprese Artigiane, con attività prevalente di lavori edili / lavori di muratura e attività secondaria di installazione recinzioni. Il mezzo sarebbe utilizzato esclusivamente a supporto dell'attività artigiana svolta dall'impresa, in particolare per: trasporto di attrezzature e utensili; trasporto di materiali; accesso ad aree di lavoro, cantieri, terreni e strade strette, scoscese o difficilmente raggiungibili con mezzi ordinari. Si precisa che l'attività di installazione recinzioni comporta spesso interventi in aree extraurbane, terreni non perfettamente accessibili, strade sterrate, strette o con pendenze rilevanti. Per tale motivo un mezzo come il Toyota Hilux, dotato di cassone/vano carico, risulta particolarmente utile e funzionale per il trasporto di attrezzature, materiali, utensili e componenti necessari all'esecuzione dei lavori direttamente nei luoghi di intervento. Il mezzo risulterebbe immatricolato come autocarro, dotato di cassone/vano carico, e non sarebbe destinato al trasporto di persone, ma alla movimentazione di materiali, prodotti e attrezzature funzionali all'attività aziendale. Si chiede pertanto se tale investimento possa essere considerato ammissibile ai sensi dell'Avviso, purché venga prodotta la carta di circolazione e venga adeguatamente motivata la funzionalità del mezzo rispetto all'attività artigiana risultante dalla visura camerale. Si chiede inoltre se la presenza di più posti a sedere, nel caso specifico del Toyota Hilux autocarro con cassone, possa costituire elemento ostativo all'ammissibilità.

RISPOSTA

No, l'investimento non è ammissibile.

Il pick up Toyota Hilux descritto, seppur immatricolato come autocarro con cassone, non ha installazioni o allestimenti speciali fissi/non amovibili (specificando che neanche l'eventuale gancio traino rientra tra questi).

Si rimanda all'articolo 10 punto 3 dell'Avviso, si considerano agevolabili i veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di merci e/o prodotti e non di persone purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali, furgoni con cassone di varie dimensioni, con adeguato vano di carico, fiancate lamierate).

FAQ n.59

Si chiede un chiarimento in merito a un'impresa artigiana che ha acquistato beni strumentali nuovi, regolarmente fatturati e pagati, destinati all'attività aziendale e in parte già inseriti anche nella domanda per il Credito d'imposta ZES. I beni risultano di proprietà dell'impresa richiedente, ma alcuni sono stati consegnati/installati presso diverse sedi operative o luoghi di svolgimento del servizio in Sardegna, utilizzati dall'impresa per la propria attività, pur restando beni aziendali di proprietà della stessa. Si chiede se tali beni possano essere inseriti nella domanda 949/240 anche se ubicati/installati presso più sedi o luoghi operativi, purché siano di proprietà dell'impresa, funzionali all'attività artigiana e utilizzati nel territorio regionale.

Si chiede inoltre, per i beni già inseriti nella ZES, se in domanda SIPES debba essere indicato l'intero imponibile della fattura, riportando poi il Credito ZES tra gli altri aiuti ai fini del cumulo, oppure solo la quota residua non coperta dal Credito ZES.

RISPOSTA

I beni strumentali possono essere agevolati purché siano di proprietà dell'impresa beneficiaria, siano destinati all'esercizio dell'attività artigiana e siano utilizzati nell'ambito di sedi operative o unità produttive

ubicate nel territorio regionale. La circostanza che gli stessi siano installati presso diverse sedi operative dell'impresa non costituisce, di per sé, causa di esclusione purché tutte le sedi di installazione siano unità locali destinate all'attività artigiana.

Con riferimento al secondo quesito si rimanda alla FAQ n.78.

FAQ n.60

L'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo. Si chiede cortesemente di sapere se il classico contratto d'affitto 6 anni +6 anni potrebbe avere i requisiti per poter partecipare al bando.

RISPOSTA

Sì. In linea generale, un contratto di locazione commerciale della durata di 6 anni più ulteriori 6 anni di rinnovo potrebbe soddisfare il requisito previsto dall'Avviso, purché dal contratto registrato risulti una disponibilità dell'immobile non inferiore a dieci anni (per esempio non preveda clausole di diniego unilaterale al rinnovo da parte del proprietario), e tale disponibilità sia effettivamente garantita secondo la disciplina contrattuale applicabile. La verifica dell'idoneità del titolo di godimento sarà effettuata in fase istruttoria sulla base della documentazione prodotta.

FAQ n.61

Abbiamo presentato domanda per beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura Nuova Sabatini per il futuro acquisto di un macchinario, il cui contributo corrisponde a circa il 10% dei costi ammissibili. Con riferimento ai medesimi costi di investimento, è possibile partecipare anche al bando in oggetto? In caso affermativo, quale sarebbe la percentuale massima di contributo concedibile, tenuto conto dei limiti di cumulabilità previsti dalla normativa vigente?

RISPOSTA

Si rimanda alla FAQ n.78.

FAQ n.62

Acquisto da parte di un'impresa artigiana di autotrasporto di un trattore stradale nuovo, dal concessionario, per l'importo di € 115.000,00 esclusa iva (totale fattura € 140.300,00). Il pagamento è stato effettuato per € 59.170,00 tramite compensazione per il ritiro (fatturato) da parte dello stesso concessionario di due mezzi usati e la differenza con un bonifico di € 81.130,00.

L'acquisto del trattore è totalmente agevolabile e quindi per € 115.000,00 + iva (contributo del 40% pari ad € 46.000,00), essendo comunque stato integralmente pagato, oppure solo per l'importo pagato al netto della compensazione effettuata pari quindi a € 66.500,00 + iva (contributo del 40% pari ad € 26.600,00).

Nel caso in cui l'acquisto fosse agevolabile solo per l'importo pagato al netto della compensazione effettuata, e quindi per € 66.500,00, che dati vanno indicati nella DSAN e nella domanda.

RISPOSTA

No. L'Avviso individua espressamente tra le spese non ammissibili i pagamenti effettuati tramite compensazioni con merci o beni. Pertanto, nel caso prospettato, la quota del prezzo assolta mediante

permuta o compensazione attraverso il ritiro dei mezzi usati non potrà essere considerata spesa ammissibile. Sarà invece ammissibile, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall'Avviso, la sola quota effettivamente corrisposta mediante pagamento tracciabile.

Nella DSAN e nella domanda dovranno pertanto essere indicati gli importi riferiti alla sola quota di spesa ammissibile sostenuta con modalità di pagamento conformi a quanto previsto dall'Avviso

FAQ n.63

In merito al documento obbligatoriamente da allegare “Attestazione / estratto della Banca da cui risulti il codice Iban del conto dedicato”, pena la non ricevibilità della domanda, si chiede di sapere che tipo di documento vada allegato. Può andare bene e può essere sufficiente allegare la copia della prima pagina dell’estratto conto dove risultano sia l’intestazione che le coordinate bancarie?

RISPOSTA

Sì. È sufficiente allegare un documento bancario dal quale risultino chiaramente l'intestatario del conto e il relativo codice IBAN. A titolo esemplificativo, può essere utilizzata la prima pagina dell'estratto conto o altra attestazione rilasciata dall'istituto di credito contenente tali informazioni.

FAQ n.64

Per quanti anni la società richiedente debba rimanere attiva a seguito dell'erogazione del contributo? L'art. 17 stabilisce che "i beni finanziati devono mantenere la destinazione aziendale e artigiana per:

- 10 anni per i beni immobili;
- 5 anni per i beni mobili;
- 3 anni per hardware, software e mezzi destinati a taxi, NCC o autoscuole”.

Se i beni vengono alienati o ceduti prima di tali termini, è prevista la revoca totale o parziale dell'agevolazione. Inoltre, l'impresa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause di decadenza, come la cessazione dell'attività. Pertanto, in base a quanto su menzionato, la società non può cessare l'attività rendendosi inattiva o sciogliersi per gli anni su indicati, è corretto?

RISPOSTA

L'Avviso non prevede un obbligo generalizzato di mantenimento dell'attività per un numero predeterminato di anni successivi all'erogazione del contributo. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 17, prevede l'obbligo di mantenimento della destinazione aziendale e artigiana dei beni agevolati per il periodo previsto dall'Avviso, a seconda della tipologia per un determinato numero di anni.

L'eventuale cessazione dell'attività o la perdita della destinazione aziendale dei beni prima della scadenza dei suddetti termini può determinare la revoca totale o parziale dell'agevolazione secondo quanto previsto dall'Avviso.

FAQ n.65

Una domanda già registrata sul sistema informatico può essere modificata e nuovamente registrata?

RISPOSTA

Entro i termini per la compilazione della domanda (Fase a) Articolo 12), nel caso in cui il richiedente riscontri eventuali errori materiali di compilazione, ivi inclusa la mancata allegazione di documenti obbligatori sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente.

FAQ n.66

Il modello D firmato digitalmente con firma Pades, è ritenuto valido e ammissibile?

RISPOSTA

Come espressamente previsto dall'articolo 13 dell'Avviso, il Modello D deve essere sottoscritto mediante firma digitale in formato CAdES. L'invio del documento con firma digitale apposta in un formato diverso da “.p7m” (firma CADES) è comunque sanabile con il soccorso istruttorio purché l'originario documento risulti firmato digitalmente entro i termini di presentazione della domanda e sempre che quest'ultimo fosse conforme al modello approvato unitamente al presente Avviso.

FAQ n.67

Tra gli acquisti dei beni usati, potrebbe rientrare il camion movimentazione carichi, ma che movimentata anche il personale dipendente?

RISPOSTA

L'ammissibilità del bene dipende dalla sua classificazione e dalla sua effettiva funzionalità rispetto all'attività artigiana svolta dall'impresa.

Nel caso prospettato, qualora il mezzo sia principalmente destinato alla movimentazione di carichi e materiali funzionali all'attività aziendale, in quanto dotato di attrezzature e allestimenti speciali fissi le cui spese possono essere opportunamente documentate, la circostanza che possa occasionalmente trasportare anche personale non costituisce, di per sé, causa automatica di esclusione. L'effettiva ammissibilità sarà comunque valutata in sede istruttoria sulla base delle caratteristiche tecniche del mezzo e della documentazione prodotta.

FAQ n.68

Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la rendicontazione delle spese sostenute, Modello A1, si chiede di confermare se, ai fini della ricevibilità e ammissibilità della domanda, il Modello A1 possa essere compilato, convertito in PDF e firmato digitalmente in formato PAdES oppure se debba obbligatoriamente rimanere nel formato Excel originario e essere firmato digitalmente in formato CAdES (.p7m).

RISPOSTA

Entrambe le modalità di sottoscrizione sono valide ai fini dell'ammissibilità della domanda.

FAQ n.69

Si chiede un chiarimento in merito al cumulo con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi beni, nel caso di un'impresa che abbia già ottenuto, sui medesimi investimenti, altre agevolazioni quali Credito d'imposta ZES e Nuova Sabatini, raggiungendo già una determinata intensità di aiuto, si chiede se sia possibile presentare domanda a valere sull'Avviso 949/240 quando l'applicazione ordinaria del contributo regionale del 40% comporterebbe il superamento del massimale di aiuto applicabile.

Si precisa che il programma di investimento può essere composto sia da beni acquisiti tramite leasing finanziario, sia da ulteriori attrezzature acquistate direttamente dall'impresa con fattura e pagamento tracciabile, non necessariamente comprese nel contratto di leasing.

Si chiede pertanto se, in tali casi, sia possibile limitare il contributo regionale al solo margine residuo disponibile entro il massimale, oppure se debbano essere esclusi dalla domanda gli investimenti per i quali

l'applicazione ordinaria del contributo del 40% determini il superamento dei limiti di cumulo.

Ai fini della corretta compilazione della domanda sul portale SIPES, si chiede inoltre di chiarire quali dati debbano essere inseriti:

- se debba essere indicato l'intero importo dell'investimento già sostenuto/finanziato;
- oppure solo la quota di investimento corrispondente al margine residuo agevolabile;
- oppure, ancora, se debba essere indicato l'intero investimento e la riduzione dell'agevolazione venga eventualmente effettuata d'ufficio in fase istruttoria.

RISPOSTA

Si rimanda alla FAQ n.78.

FAQ n.70

Qualora il DURC regolare scada in data successiva alla fase di REGISTRAZIONE domanda e risulti però scaduto alla data dell'INVIO della domanda (28/07/2026) il procedimento risulta corretto? Cosa si intende per DURC regolare alla data della domanda? Il DURC deve essere in corso di validità alla data della REGISTRAZIONE della domanda o alla data di INVIO dei codici?

Se ad esempio il DURC risultasse in scadenza in data 27/07/2026 sarebbe impossibile avere un nuovo DURC alla data del 28/07/2026.

RISPOSTA

Per "DURC regolare alla data della domanda" deve intendersi la regolarità contributiva posseduta alla data di presentazione della domanda. In domanda dovrà pertanto essere allegato l'ultimo DURC disponibile in corso di validità alla data di trasmissione della domanda. Qualora la scadenza risulti il giorno stesso dell'invio telematico o nei giorni precedenti tale data, da rendere impossibile l'acquisizione di un nuovo DURC, verrà allegato l'ultimo DURC disponibile ancorché scaduto, e al contempo dovrà essere comunque essere effettuata una nuova richiesta in modo che il DURC successivo, che sarà acquisito in fase di istruttoria, abbia validità alla data di presentazione della domanda.

FAQ n.71

Un'Impresa artigiana ha acquistato un capannone posto a servizio dell'impresa. Una parte dell'importo è stato pagato, un'altra parte deve essere pagata con rate iscritte sull'atto notarile direttamente al venditore. Si può accedere al contributo 949? Per l'intero importo del capannone o solo per la parte già pagata? Il massimo concedibile sarebbe 40.000 euro, il capannone ne costa 400.000 e ne sono già stati versati 76.000, l'importo restante va versato in rate annuali da 36.000 quindi 9 anni. Si può partecipare?

RISPOSTA

No. Ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso, per la linea A) INVESTIMENTI EFFETTUATI (IE) sono ammissibili esclusivamente i beni acquistati, completamente pagati e consegnati all'impresa e, in caso di operazione immobiliare, l'immobile oggetto di acquisto/lavori/ristrutturazione, deve essere a servizio dell'attività artigiana e dunque operativo

FAQ n.72

Le spese ammesse a contributo, per i progetti di investimento, sono solo quelle effettuate a partire dalla conferma che il progetto è stato ammesso o valgono anche quelle effettuate dopo la presentazione della domanda? È obbligatorio che il progetto duri 24 mesi o è possibile chiudere il progetto e presentare rendicontazione anche dopo 6 o 12 mesi?

RISPOSTA

Per la Linea B) Progetti di Investimento (PI) sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, senza necessità di attendere il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il termine di 24 mesi previsto dall'Avviso rappresenta il termine massimo entro il quale il progetto deve essere completato. Nulla osta, pertanto, al completamento dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione in un termine inferiore, ad esempio dopo 6 o 12 mesi, purché risultino rispettate tutte le condizioni previste dall'Avviso.

FAQ n.73

Una nuova impresa iscritta alla Camera di Commercio inattiva fino al 13/07/2026 ha proceduto alla richiesta di iscrizione e attivazione all'albo artigiani, INPS e INAIL; l'azienda in questione svolgerà attività di NCC e deve procedere ad acquistare un mezzo tramite finanziamento bancario, ancora da deliberare.

Può questa azienda presentare domanda relativamente alla linea Progetti di investimento anche se la Camera di commercio non ha ancora evaso la pratica di iscrizione all'albo artigiani al momento di presentazione della domanda di contributo? Ipotizzando l'ammissibilità dell'azienda alla presentazione della domanda di contributo, la stessa può completare l'investimento nei giorni successivi alla presentazione della domanda, oppure deve attendere la delibera di ammissione al contributo prima di completare l'investimento?

RISPOSTA

L'articolo 5 dell'Avviso prevede che l'impresa sia attiva alla data di presentazione della domanda e che la qualifica artigiana sia posseduta oppure formalmente richiesta secondo le modalità e nei termini previsti dal medesimo articolo.

Pertanto, qualora alla data di presentazione della domanda risulti già formalmente presentata la richiesta di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di ammissibilità, l'impresa può presentare domanda fermo restando l'obbligo di dimostrare il perfezionamento dell'iscrizione nei termini previsti dall'Avviso.

Con riferimento alla seconda domanda, per la linea Progetti di Investimento le spese possono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, senza dover attendere il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

FAQ n.74

Con riferimento alla Linea Progetti di investimento, l'Avviso stabilisce che sono agevolabili gli investimenti da realizzare nei 24 mesi successivi alla presentazione della domanda e che il contributo è calcolato sulle spese sostenute a partire dalla medesima data.

Si chiede pertanto di chiarire:

1. se, prima della presentazione della domanda, sia consentito sottoscrivere contratti, ordini, preliminari o altri impegni giuridicamente vincolanti relativi agli investimenti inseriti nel progetto;
2. se sia possibile versare, prima della presentazione della domanda, acconti, caparre o cauzioni ai fornitori;
3. in caso affermativo, se tali somme possano essere considerate spese ammissibili oppure debbano essere escluse dal calcolo del contributo;

4. se, invece, ai fini dell'ammissibilità, l'intero progetto debba risultare non ancora avviato alla data di presentazione della domanda, intendendosi per "avvio" anche la sottoscrizione di un ordine o contratto e il pagamento, anche parziale, di acconti o caparre.

RISPOSTA

Ai fini dell'Avviso, ciò che rileva è che le spese ammissibili siano sostenute nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7.

La semplice sottoscrizione di ordini, contratti o preliminari antecedente alla presentazione della domanda non costituisce, di per sé, causa di esclusione.

Diversamente, eventuali acconti, caparre o cauzioni versati anteriormente alla data iniziale di ammissibilità non sono considerati spese ammissibili e saranno scomputati dal totale delle spese agevolabili ai fini del calcolo del contributo.

Si richiamano, sul punto, i chiarimenti già forniti nelle FAQ n. 7 e n. 8.

FAQ n.75

Nell'ambito della compilazione di una domanda relativa alla Linea Progetti di investimento – PI, è stato inserito un finanziamento previsionale pari a € 180.000,00, coerente con la lettera bancaria e con il relativo piano di ammortamento allegati alla domanda, a fronte di un piano di investimento complessivo pari a euro 169.000,00.

Nella compilazione della domanda, la piattaforma restituisce tuttavia il seguente messaggio di errore:

“La somma di importo del finanziamento ammissibile e importo del contratto di leasing, ove presenti, deve essere minore o uguale alla spesa ammissibile per INVESTIMENTI PRODUTTIVI”.

Si chiede pertanto di indicare la corretta modalità di compilazione della domanda, considerato che:

- l'importo del finanziamento inserito in SIPES deve essere coerente con la lettera bancaria e con il piano di ammortamento allegati;
- il contributo in conto interessi calcolato nei “Dati aggiuntivi” deve coincidere con quello indicato nella sezione “Spese ammissibili”;
- la somma delle agevolazioni richieste non può superare il massimale complessivo di € 100.000,00;
- il finanziamento ammissibile non può risultare superiore alla spesa ammissibile inserita per gli investimenti produttivi.

RISPOSTA

Come previsto dall'Avviso all'articolo 6, il contributo in conto interessi è determinato nella misura del 1,5% annuo sul minor importo tra la spesa ammessa e l'importo nominale del finanziamento bancario, a titolo di contributo “una tantum” da erogarsi in un'unica soluzione. Per tale motivo, la piattaforma è stata configurata in modo che il finanziamento della banca, ancorché previsionale, non sia superiore alla spesa ammissibile per INVESTIMENTI PRODUTTIVI. Nell'esempio proposto, l'importo del finanziamento ammissibile da riportare nella sezione DATI AGGIUNTIVI ai fini del calcolo del contributo in conto interessi è pari a euro 169.000,00.

FAQ n.76

Un'impresa artigiana che svolge attività di estetista ha acquistato un immobile la cui categoria catastale è C1. Si conferma che l'immobile non deve necessariamente avere una destinazione d'uso artigiana?

RISPOSTA

Nel caso di specie (attività di estetista), l'acquisto di un immobile censito in categoria C/1 non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dall'agevolazione. Resta fermo che, in sede istruttoria, sarà verificata la effettiva destinazione dell'immobile all'attività esercitata dall'impresa, nonché il rispetto di eventuali disposizioni urbanistiche, edilizie e autorizzative applicabili alla specifica attività di estetista.

FAQ n.77

Con riferimento al documento Lettera banca / intermediario finanziario / CONFIDI, o società di leasing, è possibile chiarire cosa deve riportare tale lettera.

RISPOSTA

Il documento richiesto è un documento rilasciato dai soggetti citati privo di rilevanza legale da cui risulti l'impegno finanziario necessario all'impresa ai fini della realizzazione dell'investimento in termini di importo del finanziamento, tasso di interesse, ammontare delle singole rate e durata del piano rateale.

FAQ n.78

Un'impresa che abbia già beneficiato, sui medesimi investimenti, di altre agevolazioni pubbliche (a titolo esemplificativo, Credito d'imposta ZES, Nuova Sabatini, Resto al Sud, o altre misure di sostegno), raggiungendo una determinata intensità di aiuto, chiede di conoscere le modalità di applicazione delle disposizioni dell'Avviso in merito alla cumulabilità degli aiuti nei casi in cui il contributo regionale teoricamente spettante comporterebbe il superamento del massimale di aiuto o dell'intensità massima consentita dalla normativa applicabile.

Si chiede, inoltre, di chiarire le corrette modalità di compilazione della domanda, specificando se debba essere indicato l'intero investimento ammissibile, la sola quota corrispondente al margine residuo ancora agevolabile, oppure se l'eventuale riduzione del contributo venga effettuata d'ufficio in sede di istruttoria.

RISPOSTA

Le agevolazioni risultanti dalla Visura Aiuti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), qualora riferite ai medesimi investimenti oggetto di richiesta e potenzialmente cumulabili con il contributo previsto dall'Avviso, saranno oggetto di specifica verifica in sede istruttoria.

Gli aiuti eventualmente non ancora registrati nel RNA dovranno essere comunque dichiarati nella Sezione 3 – Aiuti non registrati del Modello D – Dichiarazione de minimis, anche qualora siano concessi nell'ambito di regimi di aiuto diversi dal de minimis.

A tal fine, l'Amministrazione potrà richiedere integrazioni documentali volte ad acquisire ulteriori informazioni sugli aiuti già ottenuti, con particolare riferimento alla tipologia dell'agevolazione, ai costi agevolati, all'importo dell'aiuto concesso e all'intensità di aiuto riconosciuta.

In fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare l'intero valore degli investimenti per i quali intende richiedere l'agevolazione.

L'importo del contributo effettivamente concedibile sarà determinato in sede istruttoria sulla base delle verifiche effettuate e della documentazione acquisita, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di cumulo degli aiuti, dei relativi massimali e delle intensità massime di aiuto applicabili. Qualora necessario, il contributo sarà rideterminato al fine di garantire il rispetto dei predetti limiti.

FAQ n.79

ALTRE AGEVOLAZIONI: Un'impresa intende inserire tra le spese agevolabili una spesa già inserita e già oggetto di un provvedimento di concessione dell'agevolazione nuova Sabatini, con l'intento poi di rinunciare alla stessa, non ancora erogata, nel caso risultasse beneficiaria della legge 240.

Si chiede se si può presentare la domanda e se in questo caso, nella parte 7 "Dichiarazioni", si deve spuntare anche la seguente dichiarazione "dichiara di non essere beneficiaria di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione, o di essere beneficiaria di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo richiesto non superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione". Tale richiesta viene fatta in quanto l'intensità di aiuto da noi calcolata dei 2 aiuti, cumulati supererebbe il 40%.

RISPOSTA

La sezione Dichiarazioni deve essere compilata integralmente per consentire la validazione della domanda. Si rimanda alla FAQ n.78 in merito alla cumulabilità degli aiuti e alle modalità di compilazione della domanda. Eventuali comunicazioni o valutazioni in merito alla definizione del contributo e la cumulo delle intensità di aiuto verranno effettuati in fase di istruttoria.

FAQ n.80

Si chiede quale parte dell'allegato "Modello D – Aiuti de minimis" vanno inseriti gli aiuti (non de minimis) di cui si risulta essere beneficiari, riferiti agli stessi acquisti oggetto di richiesta legge 240/1981.

RISPOSTA

La SEZIONE 3 AIUTI NON REGISTRATI della Dichiarazione di cui al modello D, ancorché riferita agli aiuti de minimis, può essere utilizzata anche in caso di aiuti ricevuti a valere su altri regimi.

FAQ n.81

Con riferimento al bando in oggetto per la " LINEA INVESTIMENTI EFFETTUATI – ARTICOLO 7 LETTERA A) – IE" nello specifico si chiedono chiarimenti in merito all'apertura di una lavanderia tradizionale. Sono stati acquistati macchinari e attrezzature nuove per lo svolgimento dell'attività in un locale preso in affitto tramite contratto con formula 6 anni + 6 anni. All'interno del locale verranno effettuati dei lavori per l'adeguamento all'attività da svolgere ossia impianto elettrico, impianto idrico e condizionamento, sostituzione infissi.

Pertanto, si richiede se, per gli interventi di ammodernamento e adeguamento dell'immobile è necessario allegare anche la dichiarazione di conformità urbanistica (MODELLO B) firmata da tecnico abilitato insieme alla DSAN rendicontazione immobili (MODELLO A 2).

RISPOSTA

Con riferimento alla documentazione da allegare in caso di opere di ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento di immobili si riporta sotto quanto previsto dall'Avviso all'articolo 13 punto 2:

- planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati, e relativa superficie e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.
- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza o di un tecnico dell'ente finanziatore (Modello B), attestante la natura dei lavori eseguiti, data inizio e fine lavori, la congruità

della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario).

FAQ n.82

In merito alla linea nuovi investimenti, nell'avviso all'art. 10 punto 2 si legge che "la costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per la quale si disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni", si chiede se la proprietà del bene esclusiva e personale del titolare della ditta individuale artigianale è sufficiente per dimostrare il pieno diritto di godimento del bene. In caso di risposta negativa si chiede quale documentazione è necessario presentare a supporto

RISPOSTA

Sì, nel caso di impresa individuale, la proprietà del terreno in capo al titolare dell'impresa è considerata idonea ai fini del rispetto della condizione prevista dall'art. 10, punto 2, dell'Avviso, in quanto non sussiste una distinta soggettività giuridica tra l'impresa e il titolare della stessa. Pertanto, qualora il terreno sia di proprietà esclusiva del titolare dell'impresa individuale richiedente, non è necessario costituire un ulteriore diritto di godimento a favore dell'impresa.

Ai fini della dimostrazione del requisito dovrà essere prodotta la documentazione attestante il titolo di proprietà del terreno, secondo le modalità previste dall'Avviso e dalla normativa vigente.

Qualora, invece, il terreno non sia di proprietà del titolare dell'impresa individuale, dovrà essere dimostrata la disponibilità dello stesso mediante un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni, risultante da contratto regolarmente registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

FAQ n.83

Sono ammesse operazioni di finanziamento a sostegno dell'investimento complessivo qualora questo comprenda, oltre l'acquisto di più beni ammissibili anche beni non ammissibili all'agevolazione?

RISPOSTA

Sì. L'operazione di finanziamento può essere riferita a un programma di investimento che comprenda sia beni ammissibili sia beni non ammissibili all'agevolazione. In tali casi, ai fini della determinazione del contributo saranno considerate esclusivamente le spese riconosciute ammissibili ai sensi dell'Avviso e delle disposizioni attuative. La quota di finanziamento imputabile a beni o spese non ammissibili non concorrerà alla determinazione dell'agevolazione concedibile

FAQ n.84

Una impresa ha acquistato un mezzo usato da una concessionaria ha acquisito la dichiarazione del Venditore (la concessionaria) relativa alla "dichiarazione che il bene non ha beneficiato di altre agevolazioni pubbliche". La dichiarazione, nello specifico, si riferisce al periodo dal 02/12/2025 al 09/02/2026 (cioè a quando il mezzo era in possesso alla concessionaria). Essendo il mezzo del 2019 c'è bisogno di altre dichiarazioni da parte del precedente proprietario rispetto all'ultimo che sarebbe la concessionaria?

RISPOSTA

Il venditore (ultimo possessore del mezzo) dichiara per il solo periodo del suo possesso, non è necessario ripercorrere lo storico di tutti i proprietari.

FAQ n.85

È ammissibile l'acquisto di immobile artigiano da parte del figlio che acquista dalla società in accomandita semplice composta dal padre e dalla zia?

RISPOSTA

No. Ai sensi dell'art. 11 punto 1) dell'Avviso non sono ammissibili gli acquisti di beni immobili effettuati tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado. Al punto 2 dell'art. 11, tale divieto è esteso alle imprese partecipate dagli stessi soggetti o da soggetti legati dai rapporti di parentela indicati al punto 1. Pertanto, qualora il bene immobile sia acquistato da una società della quale sono soci il padre e la zia dell'acquirente, l'operazione rientra nelle fattispecie che l'Avviso intende escludere, in quanto riconducibile a rapporti di parentela entro il terzo grado tra le parti coinvolte nel trasferimento del bene.

FAQ n.86 – RETTIFICATA IN DATA 23/07/2026

Nel caso di Progetti di investimento, gli investimenti nel piccolo comune devono riguardare una unità locale già esistente o possono riguardare una unità locale ancora da costituire?

RISPOSTA

I nuovi investimenti possono riguardare una unità locale ancora da costituire; tuttavia, alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente deve possedere uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso per tale linea di intervento ovvero essere impresa femminile, giovanile o essere ubicata in un piccolo comune della Sardegna. Ai fini del soddisfacimento di quest'ultimo requisito, è necessario dunque disporre di una sede operativa già attiva in un piccolo comune, e non ancora da costituire.

Resta inteso che entro i termini di rendicontazione l'unità locale oggetto di intervento dovrà entrare in esercizio, ovvero essere pienamente operativa e al servizio dell'attività artigiana ed essere in regola con tutte le disposizioni normative vigenti.

FAQ n.87

In merito ai contratti di finanziamento o di locazione finanziaria agevolata ammissibili, si richiede se siano considerate valide le operazioni stipulate con una società finanziaria collegata direttamente alla concessionaria d'acquisto, purché il soggetto erogatore risulti regolarmente iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). Si chiede di confermare che tale tipologia di istituto sia equiparata agli ordinari istituti di credito ai fini dell'accesso ai contributi in conto interessi/canoni e in conto capitale.

RISPOSTA

Sì. Sono ammissibili le operazioni di finanziamento concesse da intermediari finanziari iscritti all'Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/1993 (TUB). Per le agevolazioni di cui alla Legge n. 240/1981 resta fermo l'obbligo di stipula di un contratto di locazione finanziaria con una società di leasing.

FAQ n.88

Una SRL ha acquisito una ditta individuale, la quale aveva acquistato nell'arco temporale previsto dall'Avviso materiali e attrezzature. Gli stessi sono ora in disponibilità della SRL. È possibile per

quest'ultima richiedere l'agevolazione sui predetti beni, seppure acquistati da un soggetto giuridico all'epoca differente?

RISPOSTA

In linea generale, è possibile partecipare al bando esclusivamente se i beni oggetto di agevolazione sono puntualmente riscontrabili in un atto notarile, corredato da perizia giurata che identifichi il valore dei singoli beni (se non già presente l'inventario allegato all'atto notarile stesso) o altra documentazione contabile tracciata che riporti puntualmente il valore di ogni singolo bene.

L'ammissibilità dell'investimento in capo alla società richiedente sarà in ogni caso valutata in sede istruttoria sulla base della documentazione relativa all'operazione di acquisizione. In particolare, dovrà essere verificata l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 11 dell'Avviso, con particolare riferimento agli acquisti effettuati tra parenti e affini entro il terzo grado e agli acquisti tra imprese partecipate da un medesimo soggetto o da soggetti legati dai rapporti di parentela previsti dalla medesima disposizione.

Resta fermo il rispetto di tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso, nonché la necessità che la società richiedente dimostri l'effettiva disponibilità dei beni e la loro destinazione all'esercizio dell'attività agevolabile.

FAQ n.89

Con riferimento alla linea di intervento "Investimenti effettuati (IE)", è possibile presentare la domanda nel seguente caso: una ditta individuale (con qualifica impresa artigiana) ha ottenuto un finanziamento nel mese di marzo 2025 e ha acquistato macchinari e attrezzature utilizzando tale finanziamento. Successivamente, nel mese di marzo 2026, mediante specifico atto, la ditta individuale ha conferito un ramo d'azienda a una nuova società in nome collettivo (S.N.C.), della quale il titolare della ditta individuale è socio. Il conferimento comprende sia il trasferimento del finanziamento sia dei beni acquistati?).

Si chiede se la nuova S.N.C. possa partecipare al bando in oggetto presentando domanda con riferimento al finanziamento e ai beni originariamente intestati alla ditta individuale e successivamente trasferiti mediante il conferimento del ramo d'azienda.

RISPOSTA

In linea generale, qualora il conferimento abbia comportato il trasferimento alla S.N.C. del ramo d'azienda cui afferiscono i beni oggetto dell'investimento e il correlato rapporto di finanziamento, la società conferitaria può presentare domanda di agevolazione relativamente all'investimento originariamente realizzato dalla ditta individuale.

Resta fermo che dovrà essere dimostrata la piena continuità tra l'investimento agevolabile, i beni conferiti e il finanziamento posto a sostegno dell'operazione, nonché il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso, ivi inclusa l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 11 dell'Avviso, con particolare riferimento agli acquisti effettuati tra parenti e affini entro il terzo grado e agli acquisti tra imprese partecipate da un medesimo soggetto o da soggetti legati dai rapporti di parentela previsti dalla medesima disposizione.

L'ammissibilità dell'intervento in capo alla S.N.C. deve essere in ogni caso valutata in sede istruttoria sulla base della documentazione relativa al conferimento del ramo d'azienda, per la quale si rimanda alla FAQ n.88, e delle disposizioni che disciplinano il subentro nei rapporti attivi e passivi dell'impresa conferente.

FAQ n.90

Una società che svolge attività di NCC ha acquistato un ramo d'azienda che comprende l'acquisto di un'autovettura destinata al noleggio. Nell'atto notarile è ben distinto il prezzo pagato per l'acquisto del mezzo e dell'avviamento. Può presentare domanda a valere sull'Avviso?

RISPOSTA

Con riferimento all'acquisto di beni nella medesima fattispecie si rimanda alla FAQ n.88, con la precisazione che non è in alcun modo ammissibile la quota relativa all'avviamento.

FAQ n.91

La società scrivente, impresa artigiana operante nel settore della lavorazione di marmi e pietre, ha acquisito l'intero compendio aziendale di un'impresa del medesimo settore sottoposta a procedura concorsuale. L'acquisizione è avvenuta a esito di una procedura di vendita competitiva svolta nell'ambito della procedura ed è stata perfezionata mediante atto pubblico notarile di cessione d'azienda. Trattandosi di cessione d'azienda, l'operazione è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 633/1972 ed è stata assoggettata a imposta di registro; risulta documentata da un'unica fattura recante la causale «cessione d'azienda», e non di fatture riferite ai singoli beni acquisiti. L'acquisizione è assistita da un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine (mutuo) collegata all'investimento. Nel compendio è altresì ricompreso un impianto fotovoltaico che ha beneficiato, in capo alla cedente, degli incentivi in Conto Energia. Si chiede di voler fornire riscontro a ciascuno dei seguenti quesiti:

1. Se l'acquisizione dell'intero compendio aziendale di un'impresa in procedura concorsuale, perfezionata mediante atto di cessione d'azienda, possa accedere ai contributi in conto capitale previsti dall'Avviso — in via integrale ovvero limitatamente alle sole componenti riconducibili alle tipologie di spesa ammissibili (fabbricati strumentali e beni strumentali mobili, quali impianti, macchinari e attrezzature), con esclusione dell'avviamento e delle ulteriori componenti non contemplate.
2. Documentazione della spesa (aspetto dirimente).
2. Se, ai fini della rendicontazione e del calcolo del contributo, la spesa possa essere documentata mediante l'unica fattura relativa alla cessione dell'intera azienda — recante un corrispettivo unitario e non i corrispettivi dei singoli beni — ovvero se sia invece indispensabile una fatturazione riferita a ciascun singolo bene. In quest'ultima ipotesi, considerato che la cessione d'azienda è operazione fuori campo IVA (art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 633/1972) e non consente l'emissione di fatture per singolo bene, se il costo di ciascun cespite possa essere documentato, in via alternativa alla fattura, mediante l'atto notarile registrato (allegato alla presente) corredato da perizia giurata di tecnico abilitato che identifichi e valorizzi analiticamente i singoli beni.
3. Con riferimento al fabbricato strumentale ricompreso nel compendio, con corrispettivo distintamente indicato in atto, si chiede conferma che lo stesso possa essere ammesso tra le spese per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati, tenuto conto che la modulistica ammette, per gli immobili, la documentazione del costo mediante atto registrato in luogo della fattura.
4. Con riferimento ai beni strumentali usati acquisiti nell'ambito della procedura concorsuale: se la dichiarazione del cedente prescritta dalla modulistica (attestazione dell'origine del bene e dell'assenza di precedenti agevolazioni pubbliche nel quinquennio) possa essere resa dall'organo della procedura (curatore / liquidatore giudiziale) e come debba essere trattato, ai fini dell'ammissibilità, un cespite ricompreso nel compendio che abbia in precedenza fruito di incentivi pubblici (nella specie, l'impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia).

RISPOSTA

Si rimanda alle FAQ n.88 e n.89, con riferimento ai quesiti 1 e 2.

Con riferimento al quesito n.3 si conferma.

Con riferimento al quesito n.4, Sì, la dichiarazione può essere resa dal curatore/liquidatore, con specifica del cespite che abbia in precedenza fruito di incentivi pubblici. Il medesimo aiuto potrà anche essere riportato anche nella Dichiarazione di cui al modello D, ancorché riferita agli aiuti de minimis, eventualmente per il caso specifico adattabile anche ad aiuti ricevuti a valere su altri regimi.

FAQ n.92

Le spese ammesse a contributo, per i progetti di investimento, sono solo quelle effettuate a partire dalla conferma che il progetto è stato ammesso o valgono anche quelle effettuate dopo la presentazione della domanda? È obbligatorio che il progetto duri 24 mesi o è possibile chiudere il progetto e presentare rendicontazione anche dopo 6 o 12 mesi?

RISPOSTA

No. Per la Linea Progetti di Investimento (PI) non è necessario attendere il provvedimento di concessione dell'agevolazione per sostenere le spese. Ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, sono infatti agevolabili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, purché riferite a investimenti da realizzare nei 24 mesi successivi a tale data e nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni previste dall'Avviso.

Con riferimento alla durata del progetto, il termine di 24 mesi rappresenta il periodo massimo entro il quale l'investimento deve essere completato e rendicontato. Non sussiste pertanto l'obbligo di mantenere il progetto aperto per l'intera durata del periodo previsto.

FAQ n.93

Con riferimento alla Linea Progetti di investimento, l'Avviso stabilisce che sono agevolabili gli investimenti da realizzare nei 24 mesi successivi alla presentazione della domanda e che il contributo è calcolato sulle spese sostenute a partire dalla medesima data. Si chiede pertanto di chiarire:

1. se, prima della presentazione della domanda, sia consentito sottoscrivere contratti, ordini, preliminari o altri impegni giuridicamente vincolanti relativi agli investimenti inseriti nel progetto;
2. se sia possibile versare, prima della presentazione della domanda, acconti, caparre o cauzioni ai fornitori;
3. in caso affermativo, se tali somme possano essere considerate spese ammissibili oppure debbano essere escluse dal calcolo del contributo;
4. se, invece, ai fini dell'ammissibilità, l'intero progetto debba risultare non ancora avviato alla data di presentazione della domanda, intendendosi per "avvio" anche la sottoscrizione di un ordine o contratto e il pagamento, anche parziale, di acconti o caparre.

RISPOSTA

Con riferimento alla Linea Progetti di Investimento (PI), l'Avviso stabilisce che sono agevolabili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e riferite a investimenti da realizzare nei 24 mesi successivi. Pertanto, la sottoscrizione, prima della presentazione della domanda, di ordini, contratti preliminari o altri atti preparatori non costituisce di per sé causa di inammissibilità dell'investimento, purché non comporti il sostenimento di spese in data antecedente alla presentazione della domanda.

FAQ n.94

Una società di trasporto persone ha effettuato un importante investimento che porta al superamento del plafond di euro 300.000,00; si è dunque dovuto ridimensionare l'importo del finanziamento ammissibile in quanto il sistema non permetteva di inserire i dati reali che superavano il massimale, andando a segnalare l'errore e impedendo la registrazione della pratica.

Si chiede se questo modo di operare è corretto o eventualmente chiarimenti su come gestire la situazione al fine di un inserimento corretto della domanda.

RISPOSTA

Sì. Qualora l'investimento complessivo e il relativo finanziamento superino il limite massimo di spesa agevolabile previsto dall'Avviso, in fase di compilazione della domanda devono essere indicati gli importi riferibili alla quota dell'investimento per la quale si richiede l'agevolazione, nel rispetto dei massimali previsti dal bando.

Resta fermo che l'istruttoria sarà effettuata sulla base della documentazione allegata alla domanda e che l'eventuale quota di investimento e di finanziamento eccedente il massimale agevolabile non verrà considerata ai fini della determinazione del contributo concedibile.

Pertanto, nel caso descritto, la riduzione dell'importo inserito nella sezione relativa al finanziamento ammissibile al fine di rispettare i limiti previsti dalla procedura informatica può ritenersi corretta, purché la documentazione trasmessa consenta di individuare chiaramente l'importo complessivo dell'investimento, l'importo del finanziamento e la quota per la quale viene richiesta l'agevolazione.

FAQ n.95

Il set documentale prevede, quale documento obbligatorio pena la non ricevibilità della domanda, la "DSAN di rendicontazione - Modello A1 e A2 - IE" indicando tra parentesi la dicitura (SOLO CREDITO). Si richiede di confermare se, per le operazioni agevolate di locazione finanziaria, la suddetta DSAN (Modello A1/A2) non debba essere prodotta, fermo restando l'obbligo di allegare il Contratto di Leasing completo e il relativo Verbale di consegna del bene, come previsto dalla sezione sinistra della tabella documentale.

RISPOSTA

Si conferma l'obbligo di allegare il solo contratto di leasing unitamente al verbale di consegna del bene per operazioni di locazione finanziaria a valere sulla Legge 240/81.

FAQ n.96

Sono ammesse operazioni di finanziamento a sostegno dell'investimento complessivo qualora questo comprenda, oltre l'acquisto di più beni ammissibili anche beni non ammissibili all'agevolazione?

RISPOSTA

Sì. L'operazione di finanziamento può essere riferita a un programma di investimento che comprenda sia beni ammissibili sia beni non ammissibili all'agevolazione. In tali casi, ai fini della determinazione del contributo saranno considerate esclusivamente le spese riconosciute ammissibili ai sensi dell'Avviso e delle disposizioni attuative. La quota di finanziamento imputabile a beni o spese non ammissibili non concorrerà alla determinazione dell'agevolazione concedibile.

FAQ n.97

Con riferimento alla FAQ n. 59, si chiede un chiarimento sul caso di un'impresa artigiana che gestisce servizi di mensa e catering presso locali messi a disposizione dai committenti nell'ambito di commesse attualmente in essere, con durata pluriennale.

Tali locali non costituiscono sedi operative o unità locali dell'impresa e non risultano quindi in visura camerale. I beni strumentali, acquistati direttamente o acquisiti in leasing, restano nella disponibilità dell'impresa e saranno recuperati o trasferiti al termine delle commesse.

Si chiede:

1. se tali beni siano ammissibili anche quando il luogo di utilizzo non risulta come unità locale dell'impresa;
2. quale sede debba essere indicata su SIPES come localizzazione dell'investimento;
3. quale documentazione debba essere allegata, precisando che, se necessario, possono essere prodotti i contratti e i provvedimenti di affidamento delle commesse.

RISPOSTA

I beni strumentali acquistati o acquisiti in locazione finanziaria sono ammissibili anche qualora vengano utilizzati, nell'ambito dell'esecuzione delle commesse, presso locali messi a disposizione dai committenti, purché rimangano nella disponibilità dell'impresa beneficiaria e siano destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività artigiana.

Ai fini della compilazione della domanda, come localizzazione dell'investimento deve essere indicata la sede operativa o l'unità locale dell'impresa presso la quale viene svolta l'attività produttiva e organizzativa, ad esempio il laboratorio o il centro di preparazione degli alimenti risultante dal Registro delle Imprese.

Qualora i beni siano utilizzati presso strutture di terzi nell'ambito di contratti di servizio, in fase di istruttoria potrà essere richiesta ulteriore documentazione al fine di valutare la coerenza dell'investimento con l'attività esercitata e della permanenza della disponibilità dei beni in capo all'impresa beneficiaria.

FAQ n.98

In caso di operazioni di locazione finanziaria - Leasing di acquisto automezzi usati si chiede se siano da allegare a corredo anche le DSAN Modello C1 e Modello C2.

RISPOSTA

Si rimanda alla FAQ n.95.

FAQ n.99

Un'azienda ha acquistato un terreno edificabile adiacente la propria struttura in modo tale da poter aumentare il proprio indice di edificabilità per poter ampliare la struttura esistente. L'ampliamento non è previsto sul nuovo terreno, ma si tratta di un nuovo livello da costruirsi sulla struttura esistente. Si chiede se l'investimento sia ammissibile anche se attualmente i lavori di ampliamento sono ancora in fase di progettazione e quale documentazione eventualmente occorra.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, l'acquisto di terreni è ammissibile esclusivamente se destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. Ne consegue che l'acquisto del solo terreno, in assenza di un intervento edilizio ad esso correlato, non è ammissibile all'agevolazione.

Nel caso prospettato, qualora l'impresa intenda realizzare l'ampliamento della struttura esistente mediante la costruzione di un nuovo livello e l'acquisto del terreno sia necessario per conseguire la capacità edificatoria richiesta per l'intervento, la domanda potrà essere presentata nell'ambito della Linea Progetti di Investimento, fermo restando che dovrà essere adeguatamente documentato il nesso funzionale tra l'acquisto del terreno e il progetto di ampliamento.

In sede di domanda dovrà essere prodotta idonea documentazione tecnica dalla quale risulti che il terreno acquistato è strumentale e necessario alla realizzazione dell'ampliamento programmato.

Resta ferma la verifica istruttoria della coerenza dell'intervento con le finalità e le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso.

FAQ n.100

Un'impresa artigiana intende presentare domanda sulla linea Investimenti Effettuati – IE per un programma di investimento costituito da:

- macchinari e attrezzature acquistati, fatturati e integralmente pagati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, anteriormente alla stipula del finanziamento;
- alcune fatture già emesse ma non ancora integralmente saldate;
- ulteriori macchinari e attrezzature che saranno acquistati e pagati dopo l'erogazione del finanziamento e prima della presentazione della domanda.

La banca, per proprie procedure interne, può concedere esclusivamente un finanziamento aziendale generico, senza indicare nel contratto la specifica destinazione all'investimento e senza inserire riferimenti ai beni, ai fornitori, alle fatture o agli importi relativi agli acquisti già effettuati.

La banca non è inoltre disponibile a predisporre allegati o attestazioni integrative, tenuto conto che l'Avviso attribuisce rilievo agli eventuali riferimenti contenuti nel contratto di finanziamento e non ammette dichiarazioni bancarie sostitutive o integrative rilasciate anteriormente o successivamente alla stipula.

Si chiede pertanto di chiarire:

1. se la correlazione temporale prevista dall'articolo 8 debba essere verificata rispetto al programma di investimento nel suo complesso e possa quindi considerarsi rispettata qualora il finanziamento venga stipulato dopo il pagamento di alcune fatture, ma prima del pagamento dell'ultima fattura o dell'ultima quota di spesa e prima dell'effettuazione degli ulteriori acquisti;
2. se, in tale situazione, possano essere ricomprese nella domanda anche le spese relative ai beni già integralmente pagati prima della stipula del finanziamento, pur in assenza di riferimenti specifici nel contratto bancario;
3. oppure se, in assenza di tali riferimenti contrattuali, debbano essere escluse tutte le fatture integralmente pagate prima del finanziamento e possano essere considerate ammissibili esclusivamente le fatture saldate, anche solo per l'ultima quota, e gli acquisti effettuati successivamente alla stipula del finanziamento;

4. se il collegamento tra il finanziamento e il programma complessivo di investimento possa essere dimostrato mediante ulteriore documentazione dell'impresa, quale un prospetto analitico delle spese, la DSAN di rendicontazione, l'accredito del finanziamento sul conto utilizzato per gli investimenti e i pagamenti effettuati successivamente alla sua erogazione.

RISPOSTA

Il caso prospettato rientra nell'ipotesi di cui all'art. 8, che disciplina la correlazione temporale tra finanziamento e investimento. In particolare, trova applicazione la fattispecie secondo cui:

"Nel corso del progetto di investimento: il contratto di finanziamento può essere stipulato, e l'erogazione completata, dopo l'avvio del progetto di investimento, ma antecedentemente al pagamento dell'ultima fattura di spesa ammissibile riconducibile al progetto."

Tale previsione costituisce una condizione di ammissibilità dell'operazione di finanziamento posta a sostegno del programma di investimento nel suo complesso. Pertanto, qualora il finanziamento rispetti la correlazione temporale prevista dall'art. 8 rispetto al progetto di investimento, la circostanza che alcune spese siano state sostenute prima della stipula del finanziamento non ne determina automaticamente l'inammissibilità.

Resta fermo che, in sede istruttoria, l'Amministrazione procederà alla verifica della sussistenza del collegamento tra il finanziamento e il programma di investimento sulla base della documentazione allegata alla domanda e delle informazioni complessivamente disponibili.

FAQ n.101

Con riferimento all'Attestazione/estratto conto della Banca da cui risulti il codice Iban del conto dedicato si chiede se il documento deve essere della banca o può essere una attestazione aziendale, su carta intestata, contenente le coordinate bancarie?

RISPOSTA

Si rimanda alla FAQ n.63.

FAQ n.102

Si chiede se, nell'ambito della linea relativa agli investimenti già effettuati, è ammissibile da parte di un'autoscuola l'acquisto di motoveicoli, quali motocicli e ciclomotori, acquistati e impiegati per le lezioni pratiche e per il conseguimento delle relative categorie di patente.

RISPOSTA

L'Avviso cita espressamente le "auto opportunamente abilitate per autoscuole" ma non menziona motocicli e ciclomotori, tuttavia, si ritiene che questi ultimi risultino funzionalmente assimilabili ai veicoli destinati all'attività dell'autoscuola e pertanto ammissibili all'agevolazione.

FAQ n.103

Una ditta per la quale è stato richiesto il DURC prima dell'iscrizione all'INAIL risulta "regolare" per l'INPS, ma ancora non iscritta all'INAIL. L'iscrizione è stata fatta, ma l'INAIL non rilascia il nuovo DURC (che è regolare) prima della scadenza della validità del precedente. È possibile comunque presentare la domanda, inoltrando l'iscrizione all'INAIL?

RISPOSTA

Ai fini della presentazione della domanda, qualora il DURC in corso di validità sia stato rilasciato prima dell'iscrizione all'INAIL e non sia ancora possibile ottenere un nuovo documento per ragioni tecniche

legate ai tempi di aggiornamento degli archivi, l'impresa può presentare la domanda allegando in ogni caso il DURC con la sola regolarità INPS, e la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione all'INAIL. Resta fermo che la verifica della regolarità contributiva sarà effettuata in sede istruttoria e dovrà risultare positiva al momento dei controlli previsti dall'Avviso.

FAQ n.104

Una impresa artigiana ha acquistato un Miniescavatore in leasing. Ha disponibile, oltre al contratto, piano di ammortamento, verbale di consegna, solamente la fattura del versamento del Primo canone del leasing. Non ha disponibile la fattura dell'intero importo del bene acquistato in leasing. Inoltre, il mezzo è un classico miniescavatore da cantiere (non omologato per uso stradale): non possiede una targa né un libretto di circolazione.

Come devono essere compilati i campi del "Modello A1_DSAN rendicontazione MACCHINARI_ATTREZZATURE.xls" ove non vi sia la fattura complessiva del bene ma solo un contratto di leasing?

Nei campi del "Modello A1_DSAN rendicontazione MACCHINARI_ATTREZZATURE.xls", essendovi il pagamento del Primo canone e de canoni successivi, come devo compilare la parte che richiede ".....i pagamenti delle fatture sono stati effettuati dal/...../..... al/...../.....".

Quale documento può essere utilizzato in sostituzione del libretto di circolazione? Copia del contratto di leasing?

RISPOSTA

Si rimanda alla FAQ n.95, all'Avviso e all'Allegato Set documentale, con riferimento alla documentazione da presentare per le domande a valere sulla Legge 240/81.

Con riferimento al terzo quesito, il libretto di circolazione, qualora non necessario in quanto non richiesto dalla normativa di settore, non dovrà essere prodotto. Mentre, la copia del contratto di leasing costituisce comunque documento obbligatorio da allegare.

FAQ n.105

Con riferimento all'art. 8 dell'Avviso e alle relative FAQ, si rappresenta che alcuni istituti bancari utilizzano contratti standardizzati e non inseriscono riferimenti espliciti ai beni, alle fatture o allo specifico programma di investimento. Si chiede pertanto come possa essere dimostrata, ai fini dell'ammissibilità, la correlazione tra il finanziamento e l'investimento in tali casi.

RISPOSTA

Ai fini dell'ammissibilità, qualora non sia possibile dimostrare il rispetto della correlazione temporale prevista dall'art. 8, il contratto di finanziamento deve consentire di identificare il collegamento in maniera chiara e univoca tra l'operazione di credito e l'investimento o il progetto di investimento oggetto della domanda. La mancanza di una delle due tipologie di correlazione comporta l'inammissibilità della domanda.

FAQ n.106

Il bando 2026 per il contributo previsto dalla Legge 949/52 prevede due canali: uno per gli investimenti effettuati e uno per quelli ancora da effettuare. In sede di compilazione della domanda non vedo però dove indicare questa distinzione. Nel mio caso si tratta di un investimento completato nel 2025 ma nonostante indico la data di inizio e fine del progetto in sede di verifica mi segnala la mancanza degli

allegati previsti per i progetti (es. business plan). Dove va indicato che l'investimento è già stato completamente realizzato?

RISPOSTA

Le due linee del bando hanno due distinti collegamenti di accesso sulla piattaforma SIPES: uno identificato dal bando ART_INC_26_IE e l'altro ART_INC_26_PI. L'errore riscontrato parrebbe riconducibile al bando ART_INC_26_PI non utilizzabile in caso di investimenti già effettuati, come il caso esposto.

FAQ n.107

Possono essere ammessi a contributi i lavori di ristrutturazione della sede operativa dell'azienda (SRL) se la sua attività è condivisa (50/50) con un'abitazione familiare? Nessun socio della srl è residente nell'abitazione ma l'amministratore ne è proprietario.

RISPOSTA

Gli interventi di ristrutturazione su immobili ad uso promiscuo possono essere ammessi ad agevolazione limitatamente alla quota dell'investimento riferibile all'attività artigiana, secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Avviso.

Nel caso prospettato, qualora l'immobile sia utilizzato per il 50% quale sede operativa della società e per il restante 50% quale abitazione, potranno essere considerate ammissibili esclusivamente le spese riferibili alla porzione destinata all'attività dell'impresa, puntualmente individuate e quantificate da un computo metrico sottoscritto da un tecnico abilitato.

Occorre tuttavia considerare che l'immobile non risulta di proprietà della società richiedente ma dell'amministratore. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità delle opere murarie, la società dovrà dimostrare di disporre dell'immobile mediante un titolo giuridico idoneo, avente durata non inferiore a 10 anni, secondo quanto previsto dall'Avviso per gli interventi su fabbricati non di proprietà.

Resta ferma la verifica istruttoria in merito alla disponibilità dell'immobile, all'effettiva destinazione degli spazi all'attività artigiana e alla corretta individuazione della quota di investimento riferibile alla stessa.

FAQ n.108

Un'impresa che svolge attività edile ha acquistato un Fiat Strada, si tratta di un mezzo da lavoro con cassone. Tale mezzo rientra tra quelli ammissibili?

RISPOSTA

Ferme le condizioni di ammissibilità per l'acquisto di automezzi, il mezzo è ammissibile se immatricolato autocarro ed in c/proprio (vedi Articolo 10 punto 3).

FAQ n.109

Si chiedono maggiori dettagli sulla compilazione della pagina "classificazione aiuti" della domanda sul SIPES. In particolare, il titolo, la descrizione e la data inizio e fine progetto è relativa all'investimento che si sta effettuando (per cui si inserisce una breve descrizione dei beni e delle motivazioni degli acquisti con l'inizio del progetto e la fine che coincidono con la prima e l'ultima fattura) oppure in generale si indica il tipo di misura a cui si sta partecipando, per cui "contributi alle imprese artigiane" e come inizio e fine progetto le date di uscita e chiusura del bando?

RISPOSTA

Si rimanda alla FAQ n.33.

FAQ n.110

Con riferimento alla dichiarazione del perito per l'acquisto di beni usati, si chiede possa essere resa anche da un perito industriale regolarmente iscritto al relativo albo professionale, figura maggiormente attinente alla tipologia dei beni oggetto della dichiarazione rispetto alle altre professioni indicate.

RISPOSTA

La dichiarazione suddetta può essere resa anche da un perito industriale regolarmente iscritto al relativo albo professionale

FAQ n.111

Con riferimento al controllo del massimale degli aiuti in regime "de minimis", non risulta chiaro quale sia il periodo temporale da considerare ai fini della verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Poiché il bando prende in considerazione investimenti realizzati nei 24 mesi antecedenti il 29/07/2025, si chiede se, ai fini della verifica del plafond disponibile, sia corretto fare riferimento agli aiuti concessi nelle annualità 2023, 2024 e 2025, ovvero se debba essere adottato un diverso criterio temporale.

RISPOSTA

Ai fini della verifica del rispetto del massimale previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 ("de minimis"), non rileva il periodo di realizzazione dell'investimento né l'arco temporale preso a riferimento dall'Avviso per l'ammissibilità delle spese.

Il plafond disponibile deve essere verificato con riferimento agli aiuti "de minimis" concessi all'impresa unica nel periodo previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831, come risultanti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) alla data di concessione del nuovo aiuto.

Pertanto, la verifica non deve essere effettuata facendo riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025 in quanto tali, ma secondo il periodo mobile di riferimento previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis". In sede istruttoria l'Amministrazione provvederà alle verifiche di competenza attraverso il RNA.

FAQ n.112

Il bando richiama l'ammissibilità delle spese relative a macchinari e attrezzature (oltre agli automezzi e agli altri beni espressamente previsti). Si chiede se, ai fini dell'ammissibilità, possano essere ricompresi anche gli investimenti contabilizzati tra gli impianti generici e gli impianti specifici, purché funzionali all'attività dell'impresa.

RISPOSTA

Ai fini dell'ammissibilità non rileva la classificazione contabile del bene come "impianto generico" o "impianto specifico", bensì la sua natura di bene strumentale e la sua effettiva destinazione all'esercizio dell'attività artigiana dell'impresa. Le disposizioni attuative ammettono infatti gli acquisti di beni destinati esclusivamente all'attività artigiana, nonché gli interventi di aggiornamento e rifunzionalizzazione di macchinari e impianti esistenti.

Pertanto, gli investimenti contabilizzati tra gli impianti generici o gli impianti specifici possono essere ammessi ad agevolazione qualora risultino strettamente funzionali all'attività esercitata dall'impresa e non rientrino tra le tipologie di spesa espressamente escluse dall'Avviso all'articolo 11. La verifica della

loro ammissibilità sarà effettuata in sede istruttoria sulla base delle caratteristiche tecniche e della destinazione del bene.

FAQ n.113

Si chiede se le diciture richieste dal bando ai fini dell'ammissibilità della spesa possano essere apposte successivamente sulla copia cartacea della fattura o del documento di spesa, qualora non siano state inserite originariamente nel documento elettronico.

RISPOSTA

Sì. Qualora le diciture richieste dall'Avviso non siano state riportate originariamente nel documento elettronico, le stesse possono essere apposte successivamente sulla copia della fattura o del documento di spesa prodotta ai fini di eventuali controlli.

FAQ n.114

Si chiede se siano ammissibili gli investimenti relativi all'acquisto di macchinari e attrezzature integralmente pagati dall'impresa con risorse proprie e non ricompresi in un finanziamento bancario, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando.

RISPOSTA

No. Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, l'operazione di finanziamento o di locazione finanziaria costituisce una condizione di ammissibilità dell'agevolazione. Pertanto, non sono ammissibili gli investimenti integralmente sostenuti mediante risorse proprie dell'impresa e non riferibili ad un finanziamento o ad una locazione finanziaria con le caratteristiche descritte all'Articolo 8.

Resta fermo che l'Avviso non richiede una corrispondenza puntuale tra l'importo del finanziamento e il costo complessivo dell'investimento. Pertanto, il programma di investimento può essere finanziato anche solo parzialmente mediante l'operazione di credito agevolabile, mentre la restante quota può essere sostenuta con risorse proprie dell'impresa o mediante altre fonti di copertura compatibili con le disposizioni dell'Avviso.

FAQ n.115

La mia ditta ha già provveduto alla richiesta del DURC, ma alla data odierna il documento non risulta ancora disponibile in quanto in fase di elaborazione da parte degli enti competenti. Considerato che la posizione contributiva dell'impresa risulta regolare e che sono in possesso della documentazione attestante la richiesta e l'attesa di emissione del DURC (comunicazioni INPS e relativa documentazione), chiedo se sia possibile procedere al caricamento della domanda allegando tale documentazione provvisoria, impegnandomi a integrare il DURC non appena disponibile.

RISPOSTA

Si rimanda alla FAQ n.70.

FAQ n.116

Si chiedono chiarimenti in merito alla compilazione della documentazione relativa:

A) alla posa di un impianto fotovoltaico nella sede operativa di proprietà dell'impresa. A tal fine essendo un intervento di carattere immobiliare, in quanto trattasi di impianto, va compilato l'Allegato DSAN rendicontazione immobili.

A tal fine, si chiede se debba essere compilato anche il modello B Dichiarazione di conformità del tecnico anche se non sono state necessari interventi di opere murarie.

RISPOSTA

L'investimento non è considerato intervento di carattere immobiliare, ma rientra nella tipologia di acquisto "macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi ovvero usati che siano posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa". Occorre pertanto allegare la DSAN Macchinari e attrezzature.

FAQ n.117

Si chiede se per gli interventi di ristrutturazione di un tetto e di altre opere che non sono soggette ad autorizzazione, sia necessaria la compilazione del modello Allegato B Dichiarazione di conformità del tecnico.

RISPOSTA

L'Allegato B - Dichiarazione di conformità del tecnico deve essere presentato per gli interventi edilizi e per le opere di costruzione, ristrutturazione o ammodernamento immobiliare oggetto di agevolazione, in quanto il modello è finalizzato ad attestare non solo la conformità urbanistica dell'intervento, ove pertinente, ma anche la congruità della spesa sostenuta e la natura dei lavori eseguiti. Nei casi in cui le opere non abbiano richiesto il rilascio di titoli abilitativi o autorizzazioni, il tecnico ne darà atto nella dichiarazione.

FAQ n.118

Un'impresa artigiana che produce abbigliamento in conto proprio vende poi attraverso il commercio ambulante i suoi prodotti, può acquistare l'autocarro?

RISPOSTA

L'ammissibilità dell'autocarro sarà valutata in relazione all'attività esercitata dall'impresa e alla destinazione del mezzo.

Qualora l'impresa sia iscritta esclusivamente come impresa artigiana produttrice e la vendita dei propri manufatti costituisca attività accessoria e connaturata all'attività di produzione, l'autocarro può essere considerato strumentale all'attività artigiana, anche per il trasporto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Diversamente, qualora dall'iscrizione al Registro delle Imprese risulti anche un'autonoma attività di commercio ambulante, l'utilizzo del mezzo potrebbe presentare carattere promiscuo tra attività artigiana e commerciale. In tale ipotesi l'ammissibilità dell'investimento dovrà essere valutata sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto e della dimostrazione della prevalente destinazione del mezzo all'attività artigiana.

FAQ n.119

Si richiede un chiarimento in merito alla corretta classificazione di spesa per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico aziendale, destinato a soddisfare il fabbisogno energetico dei macchinari dell'attività produttiva (forni elettrici, impianto di laminazione e cella di lievitazione).

Considerando che l'impianto è configurato come un bene strumentale e un macchinario specifico, strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività artigiana dell'impresa, si chiede se tale investimento debba essere inserito nella voce:

- A) "Acquisto macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi ovvero usati che siano posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa" (in virtù della sua natura di bene mobile/strumentale tecnologico e di apparato di produzione);

oppure nella voce:

- B) "Acquisto costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati (opere edili o impianti)" (in virtù della sua installazione e connessione strutturale o pertinenziale all'immobile/stabilimento produttivo).

Si prega di specificare quale delle due voci sia considerata corretta ai fini della corretta compilazione della domanda di agevolazione.

RISPOSTA

L'investimento relativo alla fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico a servizio della sede operativa deve essere ricondotto alla voce:

Acquisto macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi ovvero usati che siano posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa.

FAQ n.120

Un'impresa artigiana, regolarmente iscritta all'Albo, con sede legale e sede operativa principale attiva in un Comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sta realizzando un progetto di ampliamento della propria capacità produttiva.

Tale ampliamento comporta l'apertura di una seconda sede operativa situata nel medesimo territorio comunale, ma a un differente indirizzo topografico. Presso questa nuova unità locale, attualmente in fase di allestimento strutturale, si intende installare un impianto fotovoltaico finalizzato all'autoconsumo industriale dell'energia prodotta per l'attività artigiana.

Considerando che alla data di presentazione dell'istanza la nuova sede operativa non dispone ancora delle autorizzazioni definitive all'esercizio dell'attività produttiva (es. SCIA produttiva/agibilità), in quanto legata al completamento dei lavori, si formulano i seguenti quesiti:

1. È possibile presentare domanda di agevolazione a valere sulla Legge 949/52 per le spese di acquisto e installazione dell'impianto fotovoltaico da posizionarsi nella seconda sede operativa in fase di realizzazione?
2. La condizione di "sede operativa attiva e nel pieno esercizio dei propri diritti" richiesta dall'Avviso si intende soddisfatta dalla presenza della prima sede aziendale (già attiva e operativa nel medesimo comune)?
3. Ai fini della corretta rendicontazione e dell'erogazione del contributo, è sufficiente che l'attivazione ufficiale della seconda sede operativa (con relative autorizzazioni e comunicazione al Registro Imprese/REA) avvenga entro il termine ultimo per la presentazione della documentazione di spesa finale?

RISPOSTA

L'impresa richiedente deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso alla data di presentazione della domanda. Pertanto, la presenza di una sede operativa attiva in Sardegna in un piccolo comune soddisfa il requisito richiesto, anche qualora il progetto riguardi la realizzazione o l'allestimento di una ulteriore sede operativa.

Con riferimento all'impianto fotovoltaico, l'investimento può essere presentato sulla Linea Progetti di Investimento, purché sia realizzato presso un immobile destinato all'esercizio dell'attività dell'impresa e siano rispettate tutte le condizioni previste dall'Avviso.

Qualora la nuova sede operativa sia ancora in fase di realizzazione alla data di presentazione della domanda, la relativa attivazione e l'avvio dell'attività potranno intervenire successivamente, fermo restando che, al momento della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, dovranno risultare completati gli investimenti previsti e soddisfatte tutte le condizioni richieste per l'utilizzo dell'immobile nell'esercizio dell'attività dell'impresa.

Resta ferma la verifica istruttoria della documentazione relativa all'immobile, alla disponibilità della sede e alla destinazione dell'impianto fotovoltaico all'attività produttiva dell'impresa.

FAQ n.121

Qualora il venditore dei beni usati oggetto di richiesta di agevolazione si rifiutasse di rilasciare la dichiarazione sui beni usati, è possibile produrre altra documentazione per sanare la carenza documentale?

RISPOSTA

No, non è possibile derogare alla documentazione obbligatoria prevista nell'Avviso.

FAQ n.122

Se il pagamento di una fattura è stato effettuato in parte in contanti ed in parte con strumenti tracciabili, possiamo inserire come spesa ammissibile solo l'imponibile riferito alla quota di pagamento ammessa?

RISPOSTA

No, si specifica che non sono in ogni caso ammessi, neanche parzialmente, pagamenti in contanti.

FAQ n.123

Con riferimento alla lettera da produrre su carta intestata della banca, o intermediario finanziario, CONFIDI, o società di leasing, si chiede di confermare quanto segue:

1. se sia sufficiente un preventivo di locazione finanziaria rilasciato su carta intestata della società di leasing, contenente i quattro elementi indicati dalla FAQ n. 77, in assenza di qualsiasi delibera o approvazione dell'operazione da parte della società medesima;
2. se la lettera debba contenere anche l'espressa attestazione che l'impresa ha avviato il processo di richiesta del leasing, oppure se sia ritenuta sufficiente l'indicazione delle sole condizioni economiche dell'operazione;
3. se il contratto di leasing successivamente prodotto entro tre mesi dalla concessione possa essere riferito a una pratica formalmente distinta da quella richiamata nella lettera, fermi restando i beni oggetto dell'investimento e gli importi dichiarati in domanda.

RISPOSTA

La lettera rilasciata dalla società di leasing può assumere anche la forma di preventivo o proposta economica, purché sia redatta su carta intestata del soggetto finanziatore, e purché contenga gli elementi già indicati nella FAQ n.77. Non è richiesta la produzione di una delibera di approvazione dell'operazione. Il contratto di leasing da trasmettere successivamente dovrà risultare coerente con l'operazione

rappresentata in domanda, con particolare riferimento ai beni oggetto dell'investimento, alla finalità e agli importi dichiarati. Qualora il contratto sia riferito a una diversa pratica interna della società di leasing, dovrà comunque essere garantita la riconducibilità all'investimento oggetto dell'agevolazione.

FAQ n.124

Si chiede conferma che al momento della trasmissione della domanda non ci saranno ulteriori documenti da allegare, ma che, come specificato nelle istruzioni di presentazione, bisognerà solo inserire il codice di convalida e il codice fiscale impresa e trasmettere, e che pertanto la trasmissione può essere effettuata anche da un telefono cellulare.

RISPOSTA

Si conferma.

La Direttrice del Servizio
Angela Maria Dedola

